

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO (D. Lgs. 231 del 2001)**

**adottato da:
FORMEC BIFFI SPA
28 marzo 2024**

PARTE GENERALE	8
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	8
1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PER LE PERSONE GIURIDICHE	8
18. REATO DI TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE, DIVIETO DI MEDIAZIONE ILLECITA VERSO UN PUBBLICO UFFICIALE O UN INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO O UNO DEGLI ALTRI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 322-BIS, OVVERO PER REMUNERARLO IN RELAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI O DEI SUOI POTERI.	23
II. DEFINIZIONI	27
III. L'AZIENDA	32
1.2. L'ADOZIONE DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO" QUALE POSSIBILE ESIMENTE DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	35
1.3. LE SANZIONI	36
2. ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	39
2.1. OBIETTIVI PERSEGUITI E ADOZIONE DEL MODELLO	39
3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	41
3.1. IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	41
3.2. REQUISITI ORGANISMO DI VIGILANZA	41
3.3. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	43
4. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO	48
4.1. FORMAZIONE DEL PERSONALE	48
4.2. INFORMATIVA AD ALTRI DESTINATARI	49
5. IL SISTEMA DISCIPLINARE	50
5.1. PRINCIPI GENERALI	50
5.2. SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI	50
5.3. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	53
5.4. MISURE NEI CONFRONTI DI TERZI	53
6. METODOLOGIA DI ANALISI DEI RISCHI	53
6.1. GENERALITÀ	53
6.2. IL METODO	53

6.3. FASE 1) IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO ED IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ RIFERIBILI AL VERTICE AZIENDALE.	54
6.4. FASE 2) INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI.....	55
6.5. FASE 3) CALCOLO DEL PESO DEI CONTROLLI.....	57
6.6. FASE 4) VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO E CLASSIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ.	57
6.7. AGGIORNAMENTO DELL'ANALISI DEL RISCHIO	57
7. DESCRIZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI	58
7.1. PROCEDURA PAGAMENTI E UTILIZZO CODICI HOME BANKING.....	58
PARTE SPECIALE: DESCRIZIONE DELLE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO-PRESUPPOSTO	60
SEZIONE "A" ART. 24 DEL DECRETO: MALVERSAZIONE, INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO.....	61
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI	61
IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI E DELLE FIGURE AZIENDALI A RISCHIO	62
PROCEDURE E CONTROLLI.....	64
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI	65
RISCHIO RESIDUO.....	66
SEZIONE "B" ART. 24 BIS E 25 OCTIES.1 DEL DECRETO: DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI:	67
IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI E DELLE AREE A RISCHIO	68
FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	68
PROCEDURE E CONTROLLI.....	69
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ED ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI	70
RISCHIO RESIDUO.....	71
SEZIONE "C" ART. 24 TER DEL DECRETO (DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA) E ART. 25 DEL DECRETO (CORRUZIONE E CONCUSSIONE).	72
IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI E DELLE AREE DI RISCHIO.....	73
FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	74

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO	75
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	76
PROCEDURE E CONTROLLI.....	78
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI	79
RISCHIO RESIDUO.....	81
SEZIONE “D” ART. 25 BIS DEL DECRETO (FALSITA’ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO E VALORI BOLLATI)	82
SEZIONE “E” ART. 25 BIS.1. (DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO)..	83
FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	84
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	85
PRINCIPI DI ATTUAZIONE DI PROCESSI DECISIONALI	87
RISCHIO RESIDUO.....	88
TALE VALUTAZIONE VIENE EFFETTUATA SULLA BASE DELLA DISAMINA DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO INTERNO ADOTTATE DALL’AZIENDA	
SEZIONE “F” ART. 25 TER (REATI SOCIETARI)	88
IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI E DELLE AREE DI RISCHIO.....	91
PROCEDURE E CONTROLLI.....	92
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	92
RISCHIO RESIDUO.....	93
SEZIONE “G” ART. 25 UNDECIES (REATI AMBIENTALI)	94
PROCEDURE E CONTROLLI.....	94
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI	94
FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	95
PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO	96
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	97
RISCHIO RESIDUO.....	99
SEZIONE “H” ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO (OMICIDIO COLPOSO, LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO).....	100
IDENTIFICAZIONE PROCESSI E AREE DI RISCHIO	101
FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	101

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI	106
PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO	108
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	110
RISCHIO RESIDUO.....	115
SEZIONE “I” ART 25 QUATER (DELITTI CON FINALITA’ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO)	116
SEZIONE “J” ART. 25 QUATER 1 DEL DECRETO (PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI)	117
SEZIONE “K” ART. 25 QUINQUES DEL DECRETO (DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE)	118
IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI ED AREE DI RISCHIO	119
PROCEDURE E CONTROLLI.....	119
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	120
ALTRI PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI	121
RISCHIO RESIDUO.....	122
SEZIONE “L” ART. 25 SEXIES DEL DECRETO (ABUSI DI MERCATO).....	123
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI	123
FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	123
PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO	124
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	124
RISCHIO RESIDUO.....	125
TALE VALUTAZIONE VIENE EFFETTUATA SULLA BASE DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO INTERNE ADOTTATE DALL’AZIENDA.	125
SEZIONE “M” ART. 25 OCTIES DEL DECRETO (RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA).....	126
INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E AREE DI RISCHIO	127
FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	128
PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO	128
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	129
RISCHIO RESIDUO.....	130
SEZIONE “N” ART. 25 NOVIES DEL DECRETO (DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE)	131

SEZIONE “O” ART.25 NOVIES DEL DECRETO (INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA).....	132
IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI E DELLE AREE A RISCHIO	132
FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	132
PROCEDURE E PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO.....	133
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI	133
RISCHIO RESIDUO.....	134
SEZIONE “P”RAZZISMO E XENOFOBIA	135
IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI E DELLE AREE A RISCHIO	135
FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	136
PROCEDURE E PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO.....	138
PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI.....	139
CONTRATTI	140
RISCHIO RESIDUO.....	140
SEZIONE “R” IL TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE. (ART. 346-BIS C.P.) LEGGE 9 GENNAIO 2019 N.° 3.....	141
IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI E DELLE AREE DI RISCHIO.....	141
FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	142
PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO	142
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	143
RISCHIO RESIDUO.....	144
SEZIONE “S” ART. 25 QUINQUESDECIES DEL DECRETO (REATI TRIBUTARI).....	144
FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	146
PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO	147
RISCHIO RESIDUO.....	149
SEZIONE “S” ART. 25 QUINQUESDECIES DEL DECRETO (REATI TRIBUTARI)	143
Identificazione delle attività sensibili.....	144
Funzioni aziendali coinvolte.....	145
Presidi organizzativi e di controllo.....	146

Rischio Residuo.....	148
----------------------	-----

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

FORMEC BIFFI SPA ha adottato, un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 14 novembre 2012 ed entrato in vigore dal 1 gennaio 2013 (di seguito Modello).

Il Modello ha trovato sempre efficace attuazione e il presente aggiornamento costituisce adeguamento al mutato contesto normativo arricchitosi nel frattempo di ulteriori fattispecie di reato.

In questa prima parte del Modello si è ritenuto necessario richiamare, in sintesi, tutte le fonti della disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, e così, tra questi, delle società di capitale, qual è appunto FORMEC BIFFI SPA, nonché ripercorrere l'evoluzione del tessuto normativo che regge tale disciplina, al fine di offrire ai Destinatari del Modello, come più innanzi definiti, un quadro completo della materia. Nella medesima ottica, e per le medesime finalità sono più innanzi richiamati ed illustrati anche taluni reati presupposto previsti dal D.Lgs. n. 231 che sanzionano condotte del tutto estranee all'operatività di FORMEC BIFFI SPA ma, anche a questo proposito, ha prevalso l'esigenza di completezza cui si è fatto cenno.

1.1. La responsabilità amministrativa per le persone giuridiche

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 – il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato anche il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito. Con tale Decreto, dal titolo “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti

(da intendersi come società, consorzi, ecc., di seguito denominati “Enti”) per alcuni reati commessi (c.d. “*reati presupposto*”), nell’interesse o a vantaggio degli stessi:

- i. da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- ii. da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto un profitto o abbiano avuto un vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni previste, le più gravi sono l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, il divieto di contrarre con la PA, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

L’elenco dei reati presupposto è stato nel tempo ampliato rispetto a quello contenuto nel Decreto originario, il quale prevedeva unicamente quali reati presupposto i “*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*” (artt. 24 e 25).

Successivamente, il Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, ha introdotto l’art. 25-bis “*Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*”, il Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61 ha introdotto l’art. 25-ter “*Reati societari*”; la Legge 14 gennaio 2003, n. 7 ha introdotto l’art. 25-quater “*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico*”; la Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto l’art. 25-quinquies “*Delitti contro la personalità individuale*”; la Legge 18 aprile 2005, n. 62 ha introdotto l’art. 25-sexies “*Abusi di mercato*”; la Legge del 9 gennaio 2006, n. 7 ha introdotto l’art. 25-quater 1 “*Pratiche di mutilazione degli organi*”.

genitali femminili"; la Legge del 16 marzo 2006, n. 146 ha esteso il Decreto ai "*Reati transnazionali*".

Il Legislatore italiano ha novellato poi il Decreto mediante la Legge 3 agosto 2007, n. 123, e, in seguito, mediante il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Con la Legge n. 123/2007, è stato introdotto l'art. 25-*septies* del Decreto, poi sostituito dall'art. 300, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, che prevede la responsabilità degli Enti per i reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Con questo intervento del legislatore la responsabilità amministrativa è stata estesa, innovativamente, ai delitti colposi.

L'art. 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di recepimento della Terza Direttiva Antiriciclaggio, ha introdotto nella disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 25-*octies*, aggiungendo tre nuove figure di reato all'elenco dei reati presupposto: la ricettazione, il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p. Ne consegue che i delitti di riciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita comportano la responsabilità amministrativa prevista dal Decreto anche in mancanza del requisito di transnazionalità, necessario in precedenza. A tali reati con la Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 è stato aggiunto il reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-*ter*1 c.p.

La Legge 18 marzo 2008, n. 48, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, ha esteso la disciplina della responsabilità amministrativa ai c.d. "*cyber-crimes*". L'art. 7 del provvedimento, infatti, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 24-*bis*, intitolato "Delitti informatici e trattamento illecito dei dati", che annovera tra i reati presupposto le seguenti undici nuove fattispecie incriminatrici:

a) art. 615-*ter* c.p. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), art. 617-*quater* c.p. (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), art. 617-*quinquies* c.p. (installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche); oltre ai delitti *ex art. 635-bis* c.p. (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici) nonché *ex art. 635-ter* e *quater*, introdotti nel c.p. dalla citata legge di

ratifica, intitolati rispettivamente “danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità” e “danneggiamento di sistemi informatici o telematici”. A essi deve essere aggiunto il reato *ex art. 635-quinquies* c.p. (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità).

b) i reati *ex art. 615-quater* c.p. (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici) ed *ex art. 615-quinquies* c.p. (diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico);

c) i reati *ex art. 640-quinquies* e *art. 491-bis* c.p., intitolati rispettivamente (frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica) e (documenti informatici).

La c.d. “*Legge sullo sviluppo*” del 23 luglio 2009, n. 99 entrata in vigore il successivo 15 agosto 2009, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, ha poi ampliato le ipotesi di reato di falso previste dall'*art. 25-bis* del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, aggiungendo alcuni reati che tutelano la proprietà industriale, vale a dire:

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (*art. 473 c.p.*);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (*art. 474 c.p.*).

Il medesimo intervento legislativo ha introdotto l'*art. 25-bis 1*, volto a prevedere la responsabilità degli enti per i reati contro l'industria e il commercio, nonché l'*art. 25-novies*, volto a prevedere la responsabilità degli enti per i delitti in materia di violazione del diritto d'autore. Quanto ai primi, assumono rilevanza i seguenti reati:

- turbata libertà dell'industria e del commercio (*art. 513 c.p.*);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (*art. 513-bis c.p.*);
- frodi contro le industrie nazionali (*art. 514 c.p.*);
- frode nell'esercizio del commercio (*art. 515 c.p.*);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (*art. 516 c.p.*);

- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Per quanto riguarda i delitti in tema di violazioni del diritto d'autore, i reati sono quelli previsti dagli artt. 171, comma 1, lett. a-bis), e comma 3, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies - Legge 22 aprile 1941, n. 633.

Con l'art. 24-ter "*Delitti di criminalità organizzata*", introdotto dalla Legge del 15 luglio 2009, n. 94 – c.d. Pacchetto sicurezza – sono stati inseriti nell'impianto normativo sulla responsabilità degli enti i reati associativi, in precedenza presenti come reati presupposto per le sole fattispecie di natura transnazionale ex art. 10 Legge 146/2006.

In termini di novità, rispetto alla Legge 146, sono stati inseriti tra i reati presupposto anche i delitti concernenti il traffico d'armi (illecita fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, art. 407, comma 2, lett. a), n.5) c.p.p.) e il sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.). Le fattispecie richiamate dall'art. 24-ter, comma 1, sono quelle degli artt. 416, comma 6, 416-bis, 416-ter, 630 c.p., per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis, per i delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p., nonché dell'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 "*Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*".

La Legge 3 agosto 2009, n. 116, che ha ratificato la Convenzione Onu contro la corruzione del 2003, all'art. 4 introduce l'art. 25-decies che inserisce tra i reati presupposto l'art. 377-bis c.p. concernente l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

Il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, emanato in attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la

precedente direttiva 2005/32/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*undecies*, con l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti alla fattispecie dei "Reati ambientali" commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

Il D.Lgs. 16 luglio 2012 n. 109 ha introdotto l'art. 25-duodecies relativo al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. La Legge 6 novembre 2012 n. 190, in vigore dal 28 novembre 2012, ha inserito all'interno dell'art. 25 del Decreto, già afferente ai reati di concussione e corruzione, la fattispecie di "induzione indebita a dare o promettere utilità", disciplinata dal nuovo art. 319-*quater* c.p. Inoltre, è stata aggiunta all'art. 25-*ter* la nuova lettera *s-bis* con cui è stato introdotto, nel catalogo dei reati fonte, il delitto di corruzione tra privati, disciplinato dall'art. 2635 c.c. La Legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119 (contenente "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province") ha soppresso il comma 2 dell'art. 9 del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, che inseriva tra i reati-presupposto elencati dall'art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001 la frode informatica aggravata dalla sostituzione dell'identità digitale, l'indebito utilizzo, la falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito o di pagamento di cui all'art. 55 comma 9 del D.Lgs. 231/2007, nonché i delitti in materia di violazione della *privacy* previsti dal D.Lgs. 196/2003 (cioè le fattispecie di trattamento illecito dei dati, di falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante e di inosservanza dei provvedimenti del Garante).

Limitatamente alle norme soppresse, il Decreto ha perso efficacia sin dall'inizio; di conseguenza, vive il testo dell'art. 24-*bis* D.Lgs. 231/2001 precedente all'entrata in vigore del D.L. n. 93/2013, mentre il delitto di frode informatica (art. 640-*ter* c.p.), se commesso in danno dello Stato o di un ente pubblico, continua a essere previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 231/2001.

La Legge 30 ottobre 2013 n. 125 di conversione del D.L. 31 agosto 2013 n. 101 ha modificato l'articolo 53 del D.Lgs. 231/2001, con l'introduzione del comma 1-*bis*, prevedendo la possibilità che il commissario giudiziario possa disporre che i beni o titoli

o denaro dell'ente responsabile, oggetto di confisca per equivalente, possano essere messi nella disponibilità dell'ente al solo fine di essere utilizzati esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali.

La Legge 15 dicembre 2014, n. 186, all'art. 3, comma 5, lett. b) (modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio), ha modificato l'articolo 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001, con l'introduzione dell'art. 648-*ter* 1 (Autoriciclaggio) prevedendo che venga punito colui che dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La Legge 22 maggio 2015 n. 68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", oltre ad aver modificato in maniera significativa il D.Lgs.152/2006, ha introdotto all'interno del codice penale un ampio elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-*bis* "Dei delitti contro l'ambiente"), una buona parte dei quali è configurato dalla Legge stessa come reato presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa, con conseguente modificazione e integrazione dell'articolo 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001.

La Legge 27 maggio 2015 n. 69 (G.U. n.124 del 30 maggio 2015) – all'articolo 12 – ha introdotto *"modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari"* ed è entrata in vigore il 14 giugno 2015. In particolare, il reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 25-*ter* c. 1 lett. a) del D.Lgs.231/2001 non è più qualificato quale contravvenzione bensì delitto e rinvia al reato presupposto contenuto nell'attuale articolo 2621 del codice civile così come sostituito dalla Legge 69/2015, che ora punisce, *"fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è*

imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.” La norma punisce allo stesso modo tali soggetti *“anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”* Anche il livello della sanzione pecuniaria a carico dell’azienda è stato elevato rispetto al passato. Infine, la Legge ha introdotto il reato di *“false comunicazioni sociali con fatti di lieve entità”* e il reato di *“false comunicazioni sociali delle società quotate”*. Tali nuovi reati sono rappresentati dalla nuova fattispecie contenuta nell’articolo 2621-bis del c.c. (reato di false comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità) e nell’articolo 2622 del c.c. (reato di false comunicazioni sociali delle società quotate) introdotte dalla stessa Legge 69/2015.

La L. 20 novembre 2017, n. 167 ha introdotto l’art. 25-terdecies volto a sanzionare la commissione dei reati di “Razzismo e xenofobia” previsti dalla legge 13 ottobre 1975, n. 654.

La L. 3 maggio 2019, n. 39 ha introdotto l’art. 25-quaterdecies relativo ai reati di “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”.

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019 n. 157 ha introdotto l’art. 25-quinquiesdecies volto a sanzionare la commissione dei “Reati tributari” previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

Il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 ha inserito in elenco i reati di “Frode nelle pubbliche forniture” (art. 356 c.p.), che si configura nel caso in cui venga commessa una frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli obblighi contrattuali che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità e i “Reati di Contrabbando” previsti dal previsti dal titolo VII “Violazioni doganali” del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Inoltre ha modificato gli artt. 24 e 25 introducendo i reati di Indebita percezione di erogazioni, truffa e frode informatica in danno dell’Unione europea (artt. 316bis, 316ter, 640 comma 2 n. 1, 640bis e 640ter c.p.) e Peculato,

Peculato mediante profitto dell'errore altrui e abuso d'ufficio in danno degli interessi finanziari dell'Unione europea (artt. 314 primo comma, 316 e 323 c.p.). La norma ha altresì modificato l'art. 25quinquiesdecies introducendo i Reati Tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 Art. 25-octies. ha inserito in elenco i "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti", in particolare le fattispecie di "Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento" (art. 493 ter c.p.), "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti" (art. 493-quater c.p.) e "Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale" (art. 640-ter c.p.). Con la Legge 9 ottobre 2023, n. 17, si è aggiunto il reato di "Trasferimento fraudolento di valori" di cui all'art. 512 bis c.p.

La L. 9 marzo 2022, n. 22 ha introdotto l' art. 25-septiesdecies relativo ai "Delitti contro il patrimonio culturale" l'art. 25-duodevicies con riferimento al reato di "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, in relazione alle fattispecie previste dagli artt. 518 bis e seguenti del codice penale.

La Legge 9 ottobre 2023, n. 137, infine, in modifica dell'art. 24 ha introdotto le nuove fattispecie di "Turbata libertà degli incanti" (art. 353 c.p.) che punisce chiunque, mediante violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti e di "Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti" (art. 353-bis c.p.) che sanziona chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

In sintesi, alla data di approvazione della presente revisione del Modello, i reati presupposto che si ritiene possano interessare, anche solo marginalmente, l'operatività della Società sono quelli di seguito indicati:

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto): - malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);

- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare e promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);

2. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto) e Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies. 1 del Decreto):

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);

- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493 ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);

3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto):

- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);

- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990 n. 309);

4. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto):

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

5. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1 del Decreto):

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

6. Reati societari (art. 25-ter del Decreto):

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);

- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di revisione (art. 2624 co. 1 e 2 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);

8. Delitti contro la persona e delitti contro la personalità individuale (art. 25-quater 1 e art. 25-quinquies del Decreto):

- riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- pedopornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

9. Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto):

- reati di abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 184 del T.U.F.);

10. Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10):

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);

- intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- intralcio alla giustizia: favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);

11. Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies):

- omicidio colposo (art. 589, c.p.);
- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.);

12. Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies):

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).

13. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies):

- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore;
- fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati realizzati con finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis);

14. Reati ambientali D.Lgs. del 7 luglio 2011 (art. 25-undecies):

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- scarico illegale di acque reflue industriali (art. 137, D.Lgs. n. 152/2006);
- omessa bonifica dei siti (art. 257, D.Lgs. n. 152/2006);

- violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione nell'esercizio di un impianto o di un'attività (art. 279 comma 5, D.Lgs. n. 152/2006);
- violazioni delle disposizioni sulla tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 comma 6, L. 549/93 e successive modificazioni);

15. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies):

- impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in numero superiore a tre, in età non lavorativa o sottoposti a condizioni di sfruttamento (art. 22 comma 12 e 12-bis, D.Lgs. 109/2012).

16. Reato di Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

- Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975) - articolo abrogato dal D.Lgs. n. 21/2018 e sostituito dall'art. 604 bis c.p.
- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis).

-

17. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)4;
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).

18. Reato di traffico di influenze illecite, divieto di mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

LA DECISIONE DI FORMEC BIFFI SPA DI AGGIORNARE IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CUI AL D.LGS. N. 231 DEL 2001

FORMEC BIFFI S.p.a., sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità, nonché consapevole dell'importanza di assicurare condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nelle attività aziendali, anche a tutela sia della sua posizione ed immagine, sia di quelle delle aziende destinatarie dei prodotti da essa forniti, ha deciso nel gennaio del 2013 di adottare il Modello organizzativo di gestione e controllo previsto dal Decreto non solo per rispondere compiutamente al disposto di quest'ultimo e, così, porre le basi per l'esclusione di qualsivoglia responsabilità nel caso di commissione di un reato presupposto, ma anche per dare attuazione ad una precisa scelta d'impresa, da sempre impegnata nella diffusione di una cultura d'azienda fondata sul rispetto di principi etici e di corrette regole comportamentali.

Tale iniziativa, sebbene non imposta dalle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello come elemento facoltativo e non obbligatorio, si propone, altresì, di sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e/o per conto di FORMEC BIFFI S.p.a. affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto stesso.

Il Modello, in questa sede aggiornato, rappresenta, infatti, come già anticipato, anche l'insieme dei principi etici e deontologici diretti ad improntare il perseguimento dello scopo sociale e l'attività di FORMEC BIFFI S.p.a.; principi che la Società riconosce come propri e dei quali esige l'osservanza da parte degli Organi Societari, dei propri dipendenti e di tutti coloro che cooperano a qualunque titolo al perseguimento delle finalità aziendali, alla luce della convinzione che l'agire per il bene della Società non può mai giustificare comportamenti in contrasto con i principi qui definiti.

Per questo, come già anticipato, la filosofia aziendale che caratterizza l'operato di FORMEC BIFFI S.p.a. ha suggerito di non accompagnare l'adozione del Modello a quello di un Codice Etico volto a richiamare i principi di eticità e moralità cui devono attenersi tutti coloro che operano per la Società, ma di assumere invece, in un unico documento, il presente Modello, l'insieme sia di tali principi che delle regole procedurali che la Società ed i Destinatari devono osservare per darvi attuazione.

Non solo, si è anche ritenuto opportuno riprendere, nel Modello, talune delle condizioni poste dalle procedure adottate dalla FORMEC BIFFI S.p.a. per dare attuazione ad un Sistema di gestione integrato di certificazioni:

- BRC British Retailer Consortium – nato in Inghilterra è uno standard globale specifico per la sicurezza dei prodotti agroalimentari.
- IFS International Food Standard è lo strumento di controllo emesso dai più importanti nomi della Grande distribuzione tedesca, francese ed italiana.
- Bio Agri Cert, è l'autorevole marchio del comparto biologico. Il primo Organismo Tecnico indipendente di Controllo e di Certificazione delle produzioni agroalimentari biologiche.

Questi standard prevedono audit di certificazione da parte di organismi di Terza Parte. Attraverso questi schemi, vengono monitorate e verificate le metodiche di lavorazione ed il rispetto di requisiti igienici lungo l'intera **supply - chain**, garantendo la sicurezza degli alimenti ed una pronta gestione del rischio, laddove si dovesse verificare un problema assicurando la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari.

Il sistema di gestione e le procedure aziendali permettono di dar corpo ad un insieme di regole capace di prevenire compiutamente la commissione dei reati presupposto.

Si confida che, in tal modo, sia anche più agevole l'informazione e la formazione dei Destinatari del Modello che potranno, così, fare riferimento ad un unico documento per porre in essere le azioni ed i controlli volti a prevenire la commissione dei reati.

Ugualmente, tratto caratterizzante il Modello adottato, e qui oggi aggiornato, è quello di comprendere in un unico contesto regole generali e speciali, al fine di evitare un'eccessiva frammentazione procedimentale che nuocerebbe ad una lettura omogenea e consequenziale del Modello stesso.

II. DEFINIZIONI

Nel presente Modello si assumono le seguenti definizioni:

AREE: Si intendono le Aree nelle quali è articolata l'Attività della società ed in particolare si intendono (a) l'Area organizzazione della produzione, (b) l'Area acquisti e logistica, (c) l'Area amministrazione, (d) l'Area sicurezza, (e) l'Area personale e affari generali, (f) l'Area marketing e comunicazione e, comunque, le aree organizzative e decisionali nelle quali si dispiega l'Attività e che fanno riferimento al Presidente ed agli amministratori..

Stante le dimensioni della Società e l'estrema flessibilità della sua organizzazione, che si riflette anche in un forte interscambio di funzioni, ciò che rileva, al fine dell'identificazione delle aree e della individuazione dei responsabili delle stesse, è non tanto e non solo la formalizzazione dei diversi ruoli quanto l'effettività degli stessi e così delle funzioni svolte da ciascun Destinatario.

ATTIVITÀ – Si intende qualsivoglia atto posto in essere dalla Società ovvero qualsivoglia condotta tenuta dai Destinatari nello svolgimento dei compiti ad essi riservati dalla legge o ad essi assegnati sulla base del contratto di lavoro o dei rapporti contrattuali in essere con la Società, attraverso i quali sono stati attribuiti loro, in relazione alle funzioni espletate, specifici incarichi.

Attività è, dunque, quella posta in essere sia per la produzione e commercializzazione di prodotti a marchio proprio sia per la fabbricazione di prodotti “per conto” e cioè con marchio di aziende terze.

ATTIVITÀ SENSIBILI - Si intendono le attività svolte dalla Società che si ritiene possano generare il rischio, anche potenziale, di commissione dei reati di cui al Decreto, con la precisazione che non tutti i reati previsti dal Decreto afferiscono ad un'area sensibile, essendo la loro possibile commissione del tutto avulsa dell'operatività aziendale e così dall'Attività.

CCNL - Si intende il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato dalla Società ed in particolare il riferimento è al Contratto industria alimentare **D.LGS. 231/01 O DECRETO**: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni o integrazioni.

DESTINATARI - Si intendono tutti coloro che operano nell'interesse della Società e che sono soggetti all'osservanza del Modello ed in particolare i soggetti di cui all'art. 5 del D.lvo n. 231/2001 (*"persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso"* e *"persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti"*) nonché, stante anche la valenza etica del presente Modello, tutti i dipendenti della Società con qualsivoglia funzione e qualifica.

Per soggetti da considerarsi in posizione apicale, ai sensi del disposto dell'art.5, lett. a) del D.lvo n. 231/2001, si intendono, oltre agli amministratori della Società, i responsabili delle aree nelle quali si articola l'Attività della stessa, i Delegati alla tutela della salute e della sicurezza e, comunque, i soggetti preposti alla Direzione di unità organizzative aventi una propria autonomia operativa e gestionale ancorché non formalmente individuata.

Si intendono inoltre quali Destinatari del presente Modello anche:

- a) i soggetti, persone fisiche (in forma individuale o collettiva) o giuridiche, di cui la Società si avvale in via continuativa per lo svolgimento di specifiche prestazioni di sua competenza. A questo riguardo si precisa che sono Destinatari del Modello anche gli Agenti di commercio di cui si avvale la Società, a prescindere dalla forma giuridica con la quale essi svolgono la loro attività di promozione
- b) i soggetti che operano in qualità di titolari di contratti di collaborazione continuativa o di consulenza nel caso in cui la finalizzazione della prestazione dovuta comporti un loro significativo apporto nell'organizzazione aziendale,

DIREZIONI – Si intendono la Direzione Operativa, la Direzione Vendite, la Direzione Acquisti e Logistica, e la Direzione Amministrativa.

ENTI - Si intendono tutte le Istituzioni pubbliche locali, statali e comunitarie.

MODELLO - Si intende il complesso di principi etici, organizzativi, gestionali e di controllo qui precisati, che deve indirizzare l'Attività della Società e regolare i comportamenti posti in essere dalla Società, dai Destinatari in posizione apicale o da loro sottoposti.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo è funzionale all'attuazione del disposto del D.Lgs n.231 del 2001 e si articola essenzialmente nell'identificazione dei rischi e così delle aree, settori d'attività e attività nei quali si possono verificare i reati previsti dal D.Lgs. n. 231 e nell'indicazione dei cardini dei sistemi di controllo da attuare, anche attraverso specifiche procedure, tali da non poter essere elusi o aggirati, se non fraudolentemente.

Quando non diversamente specificato, il riferimento al Modello deve intendersi sia al Modello qui approvato sia alle Procedure operative adottate in attuazione dello stesso.

ORGANISMO DI VIGILANZA – Si intende l'Organismo nominato dalla Società, in attuazione del D.lgs n. 231 del 2001, preposto a vigilare in ordine all'efficacia ed all'osservanza del Modello da parte della stessa e dei Destinatari.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomia e indipendenza rispetto agli organi di gestione, controllo e revisione contabile della Società.

L'Organismo è destinatario di un budget di spesa per lo svolgimento delle funzioni ad esso riservate dal Decreto e dal Modello, il cui utilizzo non è soggetto ad alcun condizionamento da parte della Società.

PROCEDURE – Si intendono le regole attuative del Modello ed i percorsi operativi nelle specifiche aree di attività per dare piena attuazione al Modello già adottati dalla Società e coerenti alle prescrizioni del Modello o che essa adotterà per darvi piena attuazione.

PROCEDURE OPERATIVE:

Come chiarito dalle Linee Guida di Confindustria, le procedure devono assicurare il rispetto dei seguenti principi:

- Ogni operazione o transazione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua; con tale principio la Società intende assicurarsi che, specialmente nelle attività risultate a rischio, sussista un adeguato supporto documentale.
- Tracciabilità su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli. A tal fine è opportuno che per ogni operazione si possa facilmente individuare chi ha autorizzato l'operazione, chi l'abbia materialmente effettuata, chi abbia provveduto alla sua registrazione e chi abbia effettuato un controllo sulla stessa. La tracciabilità delle operazioni può essere assicurata anche tramite l'utilizzo di sistemi informatici in grado di gestire l'operazione, consentendo il rispetto dei requisiti sopra descritti.
- Autonomia: nessuno può gestire in totale autonomia un intero processo aziendale. Il sistema di controllo deve verificare se sussistano nella Società processi che vengano gestiti da un solo soggetto e, provvedere, in tal caso, a porre in essere le necessarie modifiche in modo tale da assicurare il c.d. principio di "separazione dei ruoli". Tale requisito può essere garantito provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le varie fasi di cui si compone il processo ed, in particolare, quella dell'autorizzazione, della contabilizzazione, dell'esecuzione e del controllo. Inoltre, al fine di garantire il principio di separazione dei ruoli, è opportuno che i poteri autorizzativi e di firma siano correttamente definiti, assegnati e comunicati in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri illimitati.
- Controlli documentati: i controlli effettuati devono essere documentati. Le procedure con cui vengono effettuati i controlli devono garantire la possibilità di ripercorrere le attività di controllo effettuate, in modo tale da consentire la valutazione circa la coerenza delle metodologie adottate (self-assessment, indagini a campione, ecc.), e la correttezza dei risultati emersi (es.: report degli audit).

Inoltre, la Società stabilisce che devono essere assicurati in tutte le attività a rischio emerse dalla Mappatura, nonché in tutti i processi aziendali, i seguenti principi di controllo:

- garantire integrità ed etica nello svolgimento dell'attività, tramite la previsione di opportune regole di comportamento volte a disciplinare ogni specifica attività considerata a rischio;
- definire formalmente i compiti, le responsabilità di ciascuna funzione aziendale coinvolta nelle attività a rischio;
- attribuire le responsabilità decisionali in modo commisurato al grado di responsabilità e autorità conferito;
- definire, assegnare e comunicare correttamente i poteri autorizzativi e di firma, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri discrezionali illimitati;
- regolamentare l'attività a rischio, prevedendo gli opportuni punti di controllo (verifiche, riconciliazioni, quadrature, meccanismi informativi, ecc.);
- garantire la presenza di appositi canali di comunicazione con l'OdV, il quale può richiedere informazioni e/o incontri con i singoli responsabili di funzione e con il personale dedicato allo svolgimento delle attività rilevate come sensibili ai sensi del Decreto;
- prevedere momenti di controllo e monitoraggio sulla correttezza dell'attività svolta dalle singole funzioni nell'ambito del processo considerato (rispetto delle regole, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, ecc.).

Detti principi di controllo sono stati presi a riferimento nella fase di elaborazione delle Procedure come da elenco delle procedure aziendali che costituiscono parte integrante del Modello.

Tale Modello si inserisce in un sistema di controlli e di governante più ampio e preesistente (costituito da i protocolli, policy, procedure, audit e monitoraggi (di seconda e terza parte realizzati dalla Società), finalizzato a supportare non solo la

gestione e riduzione del rischio reato ma, in generale, anche il raggiungimento dei diversi e più ampi obiettivi aziendali. Pertanto Formec Biffi Spa nello sviluppo del proprio Modello, ha tenuto conto delle interrelazioni e connessioni sinergiche con i sistemi di controllo già esistenti ed operativi.

SOCIETÀ - Si intende FORMEC BIFFI S.p.A.

SOGGETTI APICALI - sono le persone (i Destinatari) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua Direzione dotata di autonomia funzionale, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società o, comunque, di sue aree operative.

TERZI - sono i soggetti (persona fisica, impresa individuale o collettiva, società ...) che, a qualsivoglia titolo e con riferimento alle diverse aree d'Attività della Società, erogano prestazioni a quest'ultima a titolo d'appalto o di fornitura di servizi, non essendo però inserite nell'organizzazione della stessa. Sono di conseguenza Terzi le Cooperative di lavoro delle quali la Società si avvale in alcune delle sue Attività, gli Artigiani (la cui operatività è disciplinata più innanzi) ed i professionisti che svolgono, nell'interesse della società, un'attività professionale in modo non continuativo in quanto non soggetti alla direzione e vigilanza delle figure di cui all'art. 5, lett. a), del D. Lvo n. 231/2001.

III. L'AZIENDA

La Società opera da anni nel mercato della preparazione, produzione, confezionamento, immagazzinamento e commercializzazione di prodotti alimentari di vario genere, tra i quali, in particolar modo, salse, sughi, prodotti di pasticceria, al fine della loro commercializzazione in Italia ed all'estero con propri marchi.

A tale attività, che comporta una presenza diretta dell'azienda sul mercato, attraverso i canali tradizionali e on-line, si affianca poi la produzione per conto delle più importanti insegne della Grande distribuzione e della Distribuzione organizzata che ha condotto FORMEC BIFFI S.p.A. ad assumere un ruolo di leadership europea nel settore delle salse

vegetali e a base di maionese nonché nei sughi per pasta. La Società si è sempre caratterizzata per la ricerca costante dell'eccellenza qualitativa al fine di rispondere al meglio sia alle esigenze del mercato che alle richieste della grande distribuzione per la fornitura di prodotti a marchio d'insegna ed opera avvalendosi di numerose linee di produzione caratterizzate da un'alta automazione ed un'estrema flessibilità.

La qualità dei prodotti forniti è un imperativo e, ancor prima, una scelta dell'azienda perseguita sia attraverso laboratori di ricerca e sviluppo preposti allo studio ed alla verifica dei prodotti, sia all'attivazione di accurati controlli di tutti gli stadi della lavorazione attestati dalle certificazioni ottenute.

Alle rigide procedure in materia di controllo di qualità, si affiancano poi regole di controllo nell'assetto organizzativo aziendale, muovendo dal laboratorio, per giungere all'assetto produttivo e così all'ambito amministrativo, essendo il complesso di tali regole alla base del presente Modello. Infatti, un'organizzazione adeguata alle necessità, chiara, formalizzata e comunicata ai Destinatari è non solo una condizione posta dal Sistema Qualità ma anche un essenziale elemento di prevenzione e controllo e ciò comporta:

- la definizione delle responsabilità attribuite ai Destinatari e delle linee di dipendenza fra le posizioni organizzative, attraverso non solo il sistema delle deleghe e delle procure ma anche la definizione di mansionari riferiti alle diverse aree d'operatività aziendale. A questo riguardo, la Società opera tramite un organigramma costantemente aggiornato. L'organigramma si articola verticalmente a partire dal Presidente a due Consiglieri con delega, rispettivamente, alla qualità e all'ambiente ambiente ed alla sicurezza, e si avvale delle direzioni indicate nelle definizioni. La Società ha così approvato i mansionari riferiti alle seguenti aree d'attività: Laboratorio/DirezioneQualità; Amministrazione/EDP/Generali; Commerciale; Marketing; Acquisti/Logistica; Produzione;
- la rispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalla

formalizzazione dell'organizzazione.

L'assetto del sistema organizzativo della Società è così rappresentato da:

- organigramma aziendale;
- sistema di deleghe con poteri di rappresentanza esterna della Società;
- mansionari (job description).

La Società per la gestione dei processi aziendali dispone di un insieme di procedure volto a regolamentare lo svolgimento delle attività interne, nel rispetto dei principi indicati dalla legge, dalle norme applicabili e da quelle di settore. In particolare, la Società opera avvalendosi di procedure interne formalizzate, aventi le seguenti caratteristiche:

- adeguata diffusione nell'ambito delle Aree;
- regolamentazione delle modalità di svolgimento delle Attività;
- chiara definizione delle responsabilità delle Attività, nel rispetto del principio di separazione tra il soggetto che inizia il processo decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude e il soggetto che lo controlla, anche grazie al conferimento di specifiche deleghe;
- tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
- previsione di specifici meccanismi di controllo tali da garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti e delle informazioni scambiate nell'ambito dell'organizzazione.

1.2. L'adozione del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa

Il Decreto prevede agli artt. 5, 6 e 7 condizioni specifiche per l'esonero dell'Ente dalla responsabilità amministrativa, distinguendo il caso del reato commesso da soggetti in posizione apicale dal caso del reato commesso da loro sottoposti.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione apicale l'Ente non può essere ritenuto responsabile qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- abbia affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- gli autori del reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione e gestione adottato;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo deputato al controllo.

Nell'ipotesi di reati commessi da sottoposti, l'Ente è ritenuto responsabile qualora l'illecito sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Il Decreto prevede, peraltro, che il Modello di organizzazione e gestione, da adottare quale condizione esimente, risponda a determinati requisiti, modulati in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati riscontrabile nel contesto di riferimento.

Tali requisiti si traducono di fatto nella costruzione di un Modello atto a:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati della fattispecie prevista dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1.3. Le Sanzioni previste dal Decreto

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: la sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza (art. 9 del Decreto).

Tali sanzioni hanno natura amministrativa, ancorché applicate da un giudice penale. Le sanzioni pecuniarie trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto.

In caso di condanna dell'Ente, è sempre applicata la sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su "quote". L'entità della sanzione pecuniaria dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare le conseguenze del fatto e attenuarne le conseguenze o per prevenire la commissione di altri illeciti.

Il giudice nel determinare il *quantum* della sanzione, tiene altresì conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente e delle finalità preventive della sanzione.

Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria. In particolare, la sanzione pecuniaria è ridotta della metà se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- i) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

ii) l'ente ha adottato e reso operativo un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dai punti precedenti, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla sanzione pecuniaria, ma solo se sono espressamente previste per il reato per cui si procede e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni (art. 13 del Decreto):

1) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, ovvero da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

2) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto, art. 9 comma 2, sono:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma nei casi più gravi possono eccezionalmente essere applicate con *effetti definitivi*.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano qualora l'ente prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 17 del Decreto):

a) abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi;

c) abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Il Decreto prevede, inoltre, altre due sanzioni: la *confisca* (art. 19 del Decreto), che è sempre disposta con la sentenza di condanna e che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato, e la *pubblicazione della sentenza di condanna* (art. 18 del Decreto) che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

1.4. Responsabilità dell'ente e vicende modificative

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente nel caso di *vicende modificative*: trasformazione (art. 28 del Decreto), fusione (artt. 29 e 31 del Decreto), scissione (artt. 30 e 31 del Decreto), e cessione di azienda (art. 33 del Decreto).

Il Decreto sancisce la regola che, nel caso di "*trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto*". Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicate all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di fusione, il Decreto prevede che l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Nel caso di scissione parziale, il Decreto prevede, invece, che resti ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito.

In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il Decreto stabilisce che, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

2. ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

2.1. Obiettivi perseguiti e adozione del Modello

FORMEC BIFFI SPA (di seguito anche la “Società”), sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento della propria attività, a tutela della propria reputazione, nonché anche a tutela dei propri soci, dipendenti e terzi correlati, ha ritenuto di procedere all’approvazione ed attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche il “Modello”) ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) e dell’art. 7, comma 2, del Decreto, pur essendo facoltativo e pur essendo la Società un ente di modeste dimensioni. Ciò non di meno, si è deciso di predisporre il presente aggiornamento dello strumento di prevenzione della commissione dei reati presupposto contemplati dal Decreto, non solo per rispondere compiutamente al disposto di quest’ultimo e, così, porre le basi per l’esclusione di qualsivoglia responsabilità nel caso di commissione di un reato presupposto, ma anche per dare attuazione ad una precisa scelta d’impresa, da sempre impegnata nella diffusione di una cultura d’azienda fondata sul rispetto di principi etici e di corrette regole comportamentali.

Da ciò, appunto, la decisione di procedere all’adozione del presente Modello, tenendo conto delle prescrizioni del Decreto e delle Linee Guida formulate da Confindustria in data 7 marzo 2002, e successivamente aggiornate da ultimo il 28 marzo 2024, per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, ancorché le attuali dimensioni di FORMEC BIFFI SPA abbiano imposto un adattamento delle indicazioni date da Confindustria, al fine di evitare di delineare un quadro disciplinare del tutto incongruo rispetto alla specificità dell’attività sociale.

A questo riguardo si precisa come abbia incorporato la Biffi Arte S.r.l., a tempo indicata come società controllata nella prima stesura del Modello.

Il Modello adottato dalla Formec Biffi Spa si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di procedure organizzative e di controllo, finalizzato a prevenire, per quanto possibile, la commissione dei reati contemplati dal Decreto, nonché a rendere più efficace il sistema dei controlli già esistente al fine di garantire

il corretto svolgimento dell'attività aziendale e del relativo oggetto sociale (gestione del terminal intermodale).

Il Modello si propone quale valido strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti e di tutti gli *stakeholder* (fornitori, collaboratori, clienti, *partner* commerciali, ecc.), affinché tali soggetti adottino comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etici a cui si ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale, e tali, comunque, da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Il Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di FORMEC BIFFI SPA con delibera ed oggi aggiornato, alla luce di un assetto organizzativo della Società che può così essere sinteticamente descritto.

2.2. Per quanto attiene agli organi della Società, essa si avvale di;

- a) Consiglio di amministrazione oggi composto da cinque consiglieri di cui uno è il Presidente del Consiglio di amministrazione con funzioni di rappresentanza legale.
- b) Tre Consiglieri delegati cui sono affidate specifiche deleghe.
- c) Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il bilancio civilistico è predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea secondo quanto previsto dalle normative e dai principi di riferimento, nonché certificato da una società di revisione appositamente incaricata.

2.3. Per quanto attiene all'assetto organizzativo della stessa, operano in FORMEC BIFFI SPA le seguenti figure, delle quali vengono indicate solo le cariche apicali per brevità, e si rimanda per i particolari all'organigramma aziendale:

- a) Presidente
- b) Consiglieri Delegati
- c) Direzione operativa
- d) Direzione qualità
- e) Direzione vendite
- f) Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP e delegato aziendale), con poteri conferiti con atto notarile.
- g) Responsabile acquisti e logistica
- h) Responsabile Amministrazione
- i) Responsabile produzione

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere un organismo della Società (art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce anche il numero dei componenti e nomina il Presidente.

L'Organismo di Vigilanza può essere composto da membri interni o esterni alla Società ed anche da Consiglieri di amministrazione della stessa ma privi di deleghe in seno alla Società, che potrebbero pregiudicarne l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sull'effettiva applicazione del Modello.

3.2. Requisiti Organismo di Vigilanza.

3.2.1. Autonomia e Indipendenza

L'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, così come dei suoi membri, costituiscono un elemento essenziale dell'attività di controllo.

3.2.1. I membri dell'Organismo di Vigilanza, nell'accettare la nomina sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione d'autonomia e indipendenza rispetto alla Società a prescindere dal rapporto di subordinazione gerarchica o di partecipazione ad organi della stessa, assumendo essi l'impegno di vigilare sulla corretta applicazione del Modello ed essendo essi consapevoli che tale vigilanza rientra, ed è del tutto coerente, agli obblighi cui essi sono tenuti.

3.2.2 I membri dell'Organismo non possono essere soggetti ad alcuna discriminazione o condizionamento da parte della società per le decisioni assunte e l'attività svolta in seno all'Organismo di Vigilanza e ricevono un compenso, determinato dal Consiglio di amministrazione, per la funzione svolta.

3.2.3 La Società è tenuta a mettere a disposizione dello stesso risorse finanziarie adeguate per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti attribuiti all'Organismo stesso, anche attraverso l'attribuzione di un fondo annuale che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che l'Organismo sosterrà nell'esercizio delle sue funzioni e sul cui utilizzo l'Organismo relazionerà annualmente al Consiglio di Amministrazione della Società. Qualora particolari esigenze comportino impegni di spesa eccedenti le disponibilità del fondo, l'Organismo provvede a darne comunicazione alla Società che dovrà motivare l'eventuale diniego nella concessione delle risorse richieste.

La Società assicura all'Organismo un idoneo supporto di segreteria, i mezzi tecnici necessari nonché l'uso, non necessariamente esclusivo, di idonei locali per le riunioni nonché per ogni altra attività ritenuta necessaria.

3.2.4 Al fine di assicurarne l'autonomia ed indipendenza, l'Organismo di Vigilanza non è inserito nell'organigramma della Società e riferisce solo al Consiglio di Amministrazione.

Le decisioni assunte dall'Organismo non possono essere sindacate da alcun organo o struttura aziendale.

3.2.5 La durata in carica dell'Organismo di Vigilanza è di 3 anni, gli attuali componenti cesseranno dalla carica con l'approvazione del bilancio di esercizio 2018 e sarà il CDA della società a decidere nomina e durata in carica del nuovo ODV.

3.2.6 La revoca dall'incarico di membro dell'Organismo può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione debitamente motivata e solo in presenza di giusta causa.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza può recedere in qualsiasi momento dall'incarico, previo preavviso minimo di un mese, con comunicazione scritta e motivata al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio sindacale.

3.3 Assenza condizioni di ineleggibilità

I membri dell'Organismo di Vigilanza non possono:

- a)** essere stati condannati, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa ex art. 444 ss.

c.p.p. (cd. patteggiamento), anche se con pena sospesa, per un reato tra quelli previsti dal Decreto o per un qualunque delitto non colposo,

b) essere interdetti, inabilitati, falliti o essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi,

c) essere soggetti attivi o passivi di qualsivoglia contenzioso giudiziale con la Società o un Destinatario.

3.3.2 Il verificarsi delle suddette condizioni comporta la decadenza automatica del membro dell'Organismo o dell'Organismo se monocratico, senza necessità di una delibera di revoca da parte del Consiglio di Amministrazione, che provvederà alla sostituzione del membro o, nel caso, alla nomina di un nuovo Organismo lo stesso.

3.3.3 Professionalità.

I membri dell'Organismo di Vigilanza devono possedere competenze professionali adeguate alle funzioni che sono chiamati a svolgere. La nomina di un membro dell'Organismo è sempre motivata.

3.2.4. Operatività

L'Organismo di Vigilanza deve svolgere in modo continuativo ed assiduo le funzioni ad esso riservate dal Modello.

3.3. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

a) esprimere un parere di conformità sull'efficacia del Modello e delle procedure attuative adottate dalla Società;

b) verificare le esigenze di aggiornamento del Modello laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali;

c) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;

d) proporre l'avvio di procedimenti disciplinari in caso di violazione del Modello;

e) interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza dei sistemi di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;

- f)** condurre ricognizioni dell'Attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle "attività sensibili", da effettuare in coordinamento con il responsabile dell'area affari generali;
- g)** effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili;
- h)** monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza del Modello;
- i)** riferire periodicamente le sue valutazioni al Presidente del Consiglio di amministrazione, agli amministratori delegati ed al Presidente del Collegio sindacale, in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello;
- j)** relazionare, almeno con periodicità annuale, al Consiglio di amministrazione ed al Collegio sindacale in merito all'attività svolta ed ai controlli effettuati

3.4 Obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche da terzi attinente il rispetto del Modello.

I Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza, da svolgersi a seguito di:

- (i) segnalazioni;
- (ii) informazioni (flussi informativi).

L'Organismo di Vigilanza, nel rispetto della disciplina in materia di Whistleblowing introdotta dal D.Lgs. n. 24/2023 e meglio definita al punto 3.5, garantisce la massima riservatezza in ordine a qualsiasi informazione o segnalazione, a pena di revoca del mandato e delle misure disciplinari di seguito definite, fatte salve le esigenze inerenti lo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'Organismo di Vigilanza o di altre strutture societarie.

L'Organismo di Vigilanza conserva ogni informazione e segnalazione di cui al presente Modello in un apposito archivio informatico e cartaceo, in conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

(i) Le segnalazioni

I Destinatari segnalano tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni "violazione", intesa come condotta illecita o sospetto di condotta illecita rilevante ai sensi del D.Lgs. n.

231/2001 di propria conoscenza, nei termini previsti dal D.Lgs. n. 24/2023 e descritti al punto 3.5. Deve ritenersi rilevante, in particolare, ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza di norme comportamentali di cui al Codice Etico della Società nonché dei principi di comportamento imposti nello svolgimento delle attività sensibili disciplinate nel Modello.

Le segnalazioni di violazioni o sospette violazioni del Modello, del Codice Etico o delle leggi e dei regolamenti applicabili indirizzate all'Organismo di Vigilanza possono essere effettuate:

- **in forma scritta** attraverso la Piattaforma My Governance Zucchetti accedendo al link <https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/FormecBiffi> che consente di segnalare, in maniera riservata ed eventualmente anonima;
- **in forma orale** contattando telefonicamente il numero dedicato 0377 45401 o chiedendo un incontro diretto in presenza al Responsabile del Personale. L'Organismo di Vigilanza valuta tutte le segnalazioni ricevute e adotta le iniziative ritenute opportune a sua ragionevole discrezione e responsabilità nell'ambito delle proprie competenze, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e il responsabile della presunta violazione. Ogni conseguente decisione deve essere motivata; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità al D.Lgs. n. 24/2023 e a quanto previsto al capitolo sul Sistema Disciplinare .

L'Organismo di Vigilanza, in conformità al D.Lgs. n. 24/2023, agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Formec Biffi S.p.A o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

ii) Le informazioni (flussi informativi)

L'Organismo di Vigilanza stabilisce nella propria attività di controllo la documentazione che, su base periodica, deve essere sottoposta alla sua attenzione.

All'Organismo di Vigilanza debbono essere obbligatoriamente trasmessi:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Società;

- visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti competenti (regioni, enti regionali e enti locali) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla Società, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- in via periodica, notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le aree/funzioni aziendali a rischio;
- in via periodica, notizie relative all'effettivo rispetto del Codice di Condotta a tutti i livelli aziendali;
- informazioni sull'evoluzione delle attività attinenti alle aree di rischio;
- il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società.

I Destinatari si rivolgono immediatamente all'Organismo di Vigilanza in caso di informazioni e/o notizie, anche ufficiose, relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto o comunque riguardanti possibili violazioni del Modello e del Codice di Condotta.

I flussi informativi debbono pervenire all'Organismo, mediante le modalità e gli indirizzi precedentemente indicati.

3.5 Whistleblowing – tutela del dipendente e/o del collaboratore che segnala illeciti – art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. 231/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 24/2023.

La Società ha adeguato il proprio sistema di comunicazione interna alla disciplina in materia di Whistleblowing introdotta dal D.Lgs. n. 24/2023, a tenore del quale, per quanto qui in rilievo, valgono le seguenti definizioni:

- 1) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente e che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- 2) «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;

- 3) «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna» messo a disposizione dalla Società;
- 4) «persona segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo»;
- 5) «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata»;
- 6) «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”.

Le segnalazioni , in particolare quelle aventi ad oggetto condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni (anche presunte) del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, e/o del Codice Etico di cui i destinatari del presente Modello siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni e nell'ambito delle attività svolte, sono effettuate nel rispetto delle disposizioni normative previste in materia di whistleblowing, con particolare riferimento alla tutela del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione o violazione del Codice

A tale scopo la Società si è dotata di canali di segnalazione interna in forma scritta e orale che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia per la forma scritta, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, in conformità al D.Lgs. n. 24/2023.

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta o orale e sono ricevute e gestite da un ufficio interno autonomo dedicato, nel rispetto della procedura adottata dalla Società in conformità all'art. 5 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 24/2023, nonché dall'Organismo di Vigilanza per adeguata tracciabilità e valutazione in punto di rilevanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle sopra menzionate, nei

limiti espressamente previsti dalla normativa vigente in materia di privacy e dall'art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023.

In conformità agli artt. 17 e 19 del D.Lgs. n. 24/2023, in particolare, è vietato porre in essere atti di ritorsione o discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante (o whistleblower) per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione, in ossequio alle disposizioni normative di cui all'art. 6, comma 2-bis, del D.lgs. 231/2001.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti delle persone segnalanti soggetti che effettuano segnalazioni può essere denunciata all'ANAC che può avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dalla persona segnalante, anche dall'organizzazione sindacale.

In conformità alle disposizioni vigenti, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è da ritenersi nullo, come allo stesso modo sono nulli le modifiche alle mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei suoi confronti.

L'onere della prova grava sul datore di lavoro, il quale dovrà dimostrare che, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione della persona segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Eventuali violazioni delle misure a tutela della persona segnalante, in particolare eventuali atti di ritorsione o di violazione dei doveri di riservatezza, atti di ostacolo, anche solo tentato, alle segnalazioni, l'adozione di procedure di segnalazione non conformi al D.Lgs n. 24/2023, nonché misure a tutela del whistleblower o segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave saranno sanzionate in conformità alle disposizioni di cui al successivo capitolo 5 "Il Sistema Disciplinare".

4. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

4.1. Formazione del personale

Ai fini dell'efficacia del Modello, la Società ritiene necessario garantire una corretta divulgazione e conoscenza dello stesso e delle regole comportamentali in esso contenute, nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in ragione del diverso livello di coinvolgimento delle stesse risorse nelle attività a rischio.

Ai fini di garantire la massima informazione sul modello Formec Biffi Spa pubblica lo stesso aggiornato sul suo sito, e procederà a diffondere il presente aggiornamento a mezzo di posta elettronica e tramite specifica informativa scritta a tutti i dipendenti e collaboratori, fornendo laddove necessario tutte le istruzioni e i chiarimenti per la sua comprensione.

Le attività di formazione e di comunicazione periodica al personale aziendale sono documentate a cura all'Organismo di Vigilanza.

4.2. Informativa ad altri destinatari

La Società promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i consulenti, i collaboratori a vario titolo ed i fornitori della Società.

L'informativa sarà fornita, per i soggetti sopra elencati, attraverso quanto previsto nel sito internet ed anche attraverso l'accettazione di una clausola che sarà inserita nella contrattualistica *standard* e nella quale si darà atto dell'avvenuta approvazione del Modello da parte della Società e dell'impegno del terzo contraente di conoscere il contenuto dello stesso e di darvi piena attuazione. Con riferimento alle prescrizioni del D.Lgs. 81/08, la Società promuove, inoltre, la conoscenza del Modello tra i soggetti interessati dalla suddetta normativa (es. società appaltatrici per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, cooperative, ecc.).

5. IL SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. Principi generali

L'art. 6, comma 2, lett. e), e l'art. 7, comma 4, lett. b), del Decreto stabiliscono (con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale, sia ai soggetti sottoposti all'altrui direzione) la necessaria predisposizione di un *"sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*.

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è, dunque, costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare. L'applicazione del sistema disciplinare, dunque, presuppone la semplice violazione delle norme e disposizioni contenute nel Modello e verrà attivata con le modalità appresso indicate.

5.2. Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ai vigenti CCNL per lavoratori dipendenti.

L'inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dall'Ente in relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:

1) RIMPROVERO SCRITTO al lavoratore che:

violò le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione delle informazioni prescritte, ometta di

svolgere controlli, ecc.) o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'Ente con ordini di servizio o altro mezzo idoneo";

2) **MULTA** al lavoratore che:

violò più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso,

3) **SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE** al lavoratore che:

nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse di FORMEC BIFFI SPA, arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda,

4) **LICENZIAMENTO** a danno del lavoratore che adottò, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto,

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate in relazione a:

- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- posizione funzionale del lavoratore e delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Le sanzioni indicate nel Modello integrano, altresì, quelle previste dall'art. 21 del D.Lgs. n. 24/2023 in materia di Whistleblowing e applicate dall'ANAC:

- a) quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;

- b) quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme al Decreto, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- c) nel caso di cui all'art. 16 comma 3 del Decreto, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, si affida al DP il compito di condurre le indagini interne in ordine alla violazione del Modello e alla proposta di procedimento disciplinare ed al Consiglio di Amministrazione l'irrogazione della sanzione.

5.3. Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori, sarà cura del DP informare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale ai fini dell'attuazione degli opportuni provvedimenti.

5.4. Misure nei confronti di Terzi

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori e dai fornitori (i Terzi) in contrasto con le linee di condotta indicate nel presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi commerciali, negli ordini e/o contratti d'appalto, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

6. METODOLOGIA DI ANALISI DEI RISCHI

6.1. Generalità

L'Analisi dei rischi è uno strumento che consente di valutare in modo sistematico tutti i rischi operativi e gestionali connessi con i differenti reati previsti dal D. Lgs. 231 del 2001.

6.2. Il metodo

L'approccio adottato nella presente metodologia integra aspetti qualitativi con aspetti quantitativi in modo da rendere oggettivamente indipendenti i fattori di valutazione.

Il metodo adottato prevede le seguenti modalità operative:

- Identificazione degli elementi di rischio (attività e reati);
- Valutazione della correlazione attività/rischio-reato;
- Valutazione dei sistemi di controllo esistenti;

- Sviluppo di piani di adeguamento per rischi non accettabili con espressa previsione della divisione del rischio in due tipologie: Rischio potenziale (o assoluto) e Rischio Residuo.

Il Rischio Potenziale è il rischio che esiste di per sé, effettuando una certa attività, senza considerare l'esistenza di strumenti o protocolli di prevenzione.

Il Rischio Residuo è invece il rischio che risulta dalla riduzione del rischio potenziale attraverso l'applicazione di strumenti di prevenzione e controllo.

Il metodo prevede 5 fasi di analisi: le fasi 1-3 adottate per il calcolo del rischio potenziale, le fasi 4-5 per il calcolo del rischio residuo.

Fase 1) Identificazione delle Attività a rischio-reato ed identificazione delle attività riferibili al vertice aziendale;

Fase 2) Individuazione delle modalità di commissione dei reati;

Fase 3) Verifica dei controlli in essere o da implementare;

Fase 4) Valutazione del rischio residuo.

6.3. Fase 1) Identificazione delle Attività a rischio-reato ed identificazione delle attività riferibili al vertice aziendale.

L'art. 6 del D.Lgs. n. 231 del 2001 prevede una analisi delle attività svolte nell'ambito dell'Azienda al fine di individuare quelle che, in aderenza alla previsione normativa, possano considerarsi a rischio di illeciti.

Quindi al fine di effettuare una mappatura completa si è proceduto, in primo luogo, ad individuare le "aree di rischio", così come richiesto dalla normativa in questione.

Al fine di attuare quanto indicato, per FORMEC BIFFI SPA sono stati fatti i seguenti interventi preliminari:

- individuate le attività svolte da ciascun addetto, attraverso lo studio delle disposizioni organizzative vigenti;
- effettuate interviste con il personale aziendale;
- accertate le singole attività a rischio ai fini del D. Lgs. 231/2001.

E' stata inoltre effettuata l'analisi dei possibili ed eventuali concorsi di persone nel reato per tutte quelle attività "sensibili", che prevedono processi in cui sono coinvolti più soggetti aziendali o soggetti terzi di cui l'azienda si avvale nell'esercizio delle attività medesime.

6.4. Fase 2) Individuazione delle modalità di commissione dei reati.

Le attività a rischio-reato sono state distinte in due categorie:

1. le c.d. attività sensibili che presentano rischi diretti di rilevanza penale; (ad esempio: in caso di rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di accertamenti, verifiche ed ispezioni l'ipotesi di reato potrebbe configurarsi è quello di corruzione).
2. Le c.d. attività strumentali, che presentano rischi di rilevanza penale solamente quando, combinate con le attività direttamente sensibili, supportano il configurarsi del reato costituendone la modalità di attuazione (ad esempio: indurre il pubblico ufficiale al buon esito della verifica attraverso la promessa di assunzione di persona legata al soggetto verificatore da rapporti di parentela o amicizia).

Fatta questa premessa possiamo individuare come strumentali le seguenti attività:

1. Assunzione di personale.
2. Gestione del Personale (rimborsi spesa, trasferte, promozioni, aspettativa, licenziamenti ecc.).
3. Conferimento di incarichi professionali o consulenze.
4. Acquisto di beni e servizi.
5. Produzione.
6. Sponsorizzazioni.
7. Omaggi e donazioni.
8. Gestione del Patrimonio.
9. Spese di Rappresentanza.
10. Transazioni.

Con riferimento alle attività sensibili di cui al capo 1) del presente paragrafo è stata quindi predisposta la “mappatura delle aree a rischio-reato” nella quale si evidenziano:

- 1) la tipologia delle attività di rischio: al riguardo si evidenzia come pur avendo considerato nella mappatura i singoli reati consumati, l'azienda può essere ritenuta

responsabile (ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 231/2001) anche in tutti i casi in cui il delitto risulti tentato, ex art. 56 c.p..

- 2) Le funzioni aziendali interessate dall'attività integrante le fattispecie di reato-presupposto.

Le attività a rischio sono indicate in capo a ciascuna funzione aziendale sulla base dell'assetto organizzativo.

Per le attività strumentali di cui al capo 2) del presente paragrafo invece si pone attenzione su:

- a) la tipologia delle attività a rischio;
- b) l'indicazione del reato che in astratto potrebbe essere integrato dall'attività;
- c) le funzioni aziendali direttamente o indirettamente coinvolte.

La mappatura è stata condivisa con gli stessi responsabili e con gli altri soggetti eventualmente coinvolti nello svolgimento delle attività considerate a rischio.

6.5. Fase 3) Calcolo del peso dei controlli

Per ogni attività soggetta a rischio potenziale sono stati analizzati tutti i controlli in essere, muovendo dalla classificazione delle tipologie di controlli individuata dalle Linee Guida di Confindustria ed adottandoli alla peculiarità di FORMEC BIFFI SPA, avendo altresì riguardo alle modeste dimensioni della stessa.

6.6. Fase 4) Valutazione del rischio residuo e classificazione dell'attività.

Una volta assunti i controlli in essere, è stata valutata la loro incidenza ed effettività con riferimento a quelli effettuati durante lo svolgimento dell'attività o a conclusione della stessa.

6.7. Aggiornamento dell'analisi del rischio

Il Decreto Legislativo n. 231 del 2001 evidenzia in modo netto la necessità di dare efficacia ed effettività agli strumenti di prevenzione di commissione reati.

L'analisi del rischio deve essere pertanto considerata un'attività dinamica che prevede periodicamente un ciclo di audit ed eventualmente aggiornamento in modo da mettere il DP ed in generale l'azienda in grado di avere sempre presente gli elementi di rischio della propria gestione.

In questo processo di aggiornamento non avrà importanza il confronto complessivo tra il profilo di rischio attuale e quello precedente e quindi le azioni di miglioramento saranno definite non tanto sulla base di un differenziale tra profili di rischio diversi, ma sulle evidenze mostrate dall'analisi di rischio aggiornata.

7. DESCRIZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

FORMEC BIFFI SPA gestisce i propri incassi e pagamenti attraverso sistemi di “remote banking”.

Per quanto riguarda le entrate, queste sono costituite da: bonifici bancari, ricevute bancarie e talvolta assegni bancari, essendo esclusi incassi in contanti salvo per il caso di occasionali e modesti importi.

I pagamenti ai fornitori e clienti sono effettuati tramite bonifico bancario, carta di credito e talvolta, ma per importi limitati, tramite assegno bancario, sempre con esclusione del contante, salvo la piccola cassa per importi comunque inferiori a 1.000,00 euro.

Il Consigliere Delegato con atto notarile con poteri di rappresentanza dell'azienda ha potere di impegno e di spesa fino a Euro 50.000,00

Il Consigliere Delegato con atto notarile che ha delega per piena rappresentanza dell'azienda, delega per la gestione ordinaria della società, delega per il controllo di qualità e direzione, e delega per la tutela ambientale ha potere di impegno e spesa fino a Euro 100.000,00.

Il Consigliere Delegato con atto notarile, nominato procuratore speciale assume la carica di delegato per la sicurezza ha potere di impegno fino a Euro 50.000,00.

I pagamenti di importo maggiore di Euro 25.000,00 sono comunque effettuati dal Presidente in ragione di proposte motivate formulate dal Consigliere delegato come appena descritto.

L'accensione di mutui e linee di credito è deliberata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consigliere delegato alla rappresentanza dell'azienda.

7.1. Procedura pagamenti e utilizzo codici home banking

Dispongono di *password* interrogativa il Presidente, il Consigliere Delegato ed il Responsabile dell'amministrazione mentre la *password* dispositiva è detenuta dai soli Consigliere Delegato ed il Responsabile dell'amministrazione.

Si ritiene congrua la procedura interna, che disciplina e regola le modalità concrete di esecuzione dell'operazione bancaria:

- 1) Periodicamente, il CD verifica le deleghe presenti in banca per l'espletamento delle operazioni di cassa;
- 2) Il Presidente predispone supportato dall'amministrazione un "piano pagamenti";
- 3) Il Consigliere Delegato effettua i pagamenti a seguito del caricamento dei dati relativi all'anagrafica da parte dell'amministrazione ed effettua i pagamenti apponendo il codice di remote banking.

**PARTE SPECIALE: DESCRIZIONE DELLE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO-
PRESUPPOSTO**

Si è ritenuto opportuno, in funzione della volontà di dare ampia diffusione al Modello e così di favorire non solo la sua conoscenza ma anche la sua piena comprensione, accompagnare il richiamo dei diversi reati presupposto con una breve illustrazione degli stessi, volta a richiamare le condotte che possono configurare la commissione dei reati e così favorire la comprensione dei rischi potenziali e residuali. Naturalmente si è consapevoli del fatto che si tratta di commenti sintetici e non esaustivi ma, per ovviare a qualsivoglia carenza informativa o dubbio interpretativo, ogni Destinatario del Modello, così come ogni Terzo che interagisce con la Società, può rivolgersi al DP in quanto la Società si avvale anche di consulenti legali ed aziendali che possono certamente fornire ogni risposta.

SEZIONE “A” ART. 24 DEL DECRETO: MALVERSAZIONE, INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.); *Indebita percezione di erogazioni pubbliche* (art. 316 ter c.p.); *Truffa aggravata a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione europea* (art. 640 c.p.); *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche* (art. 640 bis c.p.);

I reati che sanzionano le frodi finalizzate all’indebita captazione di contributi pubblici, di cui agli artt. 316 *ter* e 640 *bis* c.p., potrebbero consumarsi qualora l’Azienda producesse documenti falsi per risultare in possesso dei requisiti previsti dalla legge e per poter conseguentemente beneficiare di contributi statali o comunitari.

La linea di confine tra l’ipotesi di *Indebita percezione di erogazioni pubbliche* (art. 316 *ter* c.p.) e quella di *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche* (art. 640 *bis* c.p.) risiede nel tipo di condotta criminosa del reo che, nel primo caso, si limita a presentare documenti falsi o ad omettere informazioni dovute; nella seconda ipotesi invece pone in essere gli artifici o raggiri che provocano l’induzione in errore della Pubblica Amministrazione.

Quanto all’induzione in errore tramite artifici o raggiri è sufficiente ipotizzare il caso in cui vengano fornite alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere ad esempio supportate da documentazione artefatta.

Identificazione delle attività sensibili

Ai sensi dell’art. 6 del Decreto, sono individuate presso la Società le seguenti attività sensibili in relazione ai reati di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto:

- stipula, modifica e risoluzione dei contratti connessi all'oggetto sociale della FORMEC BIFFI SPA;
- gestione diretta e per conto della Società di tutti i rapporti con le Banche e gli Istituti di Credito;

- cura dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o le aziende con capitale pubblico nell'esercizio delle proprie funzioni e dei poteri delegati;
- conferimento di incarichi a consulenti, fiduciari, rappresentanti e collaboratori;
- assunzione, licenziamento, sospensione del personale della Società;
- predisposizione e trasmissione degli adempimenti fiscali e previdenziali;
- elaborazione delle disposizioni di bonifico dei rimborsi spese ai dipendenti/collaboratori;
- gestione contabile della cassa aziendale;
- rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'attività prodromica alla pianificazione della produzione e delle autorizzazioni necessarie per la stessa;
- rapporti con i fornitori e professionisti.
- Contratti finanziati alla gestione e alla tutela della continuità aziendale, con professionisti, PA ed enti per finanziamenti per assunzioni, formazione finanziata, ecc.

Identificazione dei processi e delle figure aziendali a rischio

Truffa, malversazione ed indebita percezione di erogazioni

In relazione a questi reati, i processi a rischio coinvolgono i responsabili delle seguenti aree:

- Presidente;
- Consiglieri Delegati
- Direzione vendite;
- Direzione amministrazione;
- Responsabile ed addetti ufficio del personale ed affari generali;
- Responsabile ed addetti ufficio contabilità
- Responsabile ed addetti ufficio acquisti
- RSPP
- Responsabile produzione
- Responsabile manutenzione

Il rischio potenziale, così come determinato dalla valutazione di impatto della fattispecie di reato presupposto è pari a:

- 1) Presidente: MEDIO
- 2) Consiglieri Delegati: BASSO
- 3) Direzione vendite: BASSO
- 4) Direzione amministrazione: MEDIO
- 5) Responsabile ed addetti ufficio del personale ed affari generali: MEDIO
- 6) Responsabile ed addetti ufficio contabilità: MEDIO
- 7) Responsabile ed addetti ufficio acquisti: BASSO
- 8) RSPP: MEDIO
- 9) Responsabile produzione: BASSO

Frode informatica

Tale ipotesi si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità sui dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.

- Presidente;
- Consiglieri Delegati
- Direzione vendite;
- Ufficio del personale ed affari generali;
- DPO.

Il rischio potenziale, così come determinato dalla valutazione di impatto della fattispecie di reato presupposto è pari a:

- 1) Presidente: BASSO.
- 2) Consiglieri Delegati: BASSO
- 3) Direzione vendite: BASSO
- 4) Responsabile ufficio del personale ed affari generali: BASSO

5) DPO: MEDIO.

Procedure e controlli

L'Azienda percepisce contributi in materia di formazione finanziata e agevolazioni per assunzioni.

Tutti i rapporti intercorsi con la Pubblica Amministrazione o i fondi interprofessionali da parte dell'amministrazione aziendale, per l'esercizio delle proprie funzioni, sono rendicontati periodicamente al Presidente e al Consiglio di Amministrazione della Società.

I dati e le informazioni riportati in atti, comunicazioni, attestazioni e richieste inoltrate o aventi come destinatario la Pubblica Amministrazione sono sempre preventivamente vagliate ed autorizzate dal Presidente o dal Consigliere Delegato.

Le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie hanno una causale espressa, sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza contabile e sono verificate dal responsabile dell'amministrazione ed approvate dal Presidente.

Nella gestione della pratica e dei contratti con gli Enti Pubblici interessati è fatto espresso divieto di promettere beni o vantaggi di alcun tipo a rappresentanti della Pubblica Amministrazione coinvolti nella fase istruttoria, approvazione o verifica di avanzamento del progetto al fine di esercitare pressioni sul meccanismo decisionale.

Tutti i rapporti intercorsi con la Pubblica Amministrazione dell'Azienda, per l'esercizio delle proprie funzioni, sono rendicontati periodicamente al Presidente della Società ed al Consiglio di Amministrazione.

Pertanto in coerenza con le previsioni delle Linee Guida di Confindustria:

1) Ogni operazione, transazione, azione è verificabile, documentata, coerente e congrua, con l'esatta individuazione del soggetto responsabile. Ciò consente la tracciabilità delle operazioni in quanto ciascuna di esse possiede un adeguato supporto documentale che garantisce i controlli.

2) I processi di maggior rilievo sono caratterizzati dalla segregazione delle attività in modo da garantire la separazione tra la fase di autorizzazione, esecuzione, contabilizzazione, e controllo delle attività medesime.

Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali

Principi generali di comportamento

È opportuno prevedere dei principi generali di comportamento che vanno osservati nell'esercizio delle funzioni aziendali.

Pertanto è fatto obbligo di:

- Osservare le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano l'agire aziendale, con riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o aziende con capitale pubblico ed alle attività relative allo svolgimento del pubblico servizio;
- Instaurare e gestire qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

È inoltre espressamente previsto il divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nell'art. 24 del Decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarle;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalla fattispecie di reato-presupposto di cui all'art. 24 del Decreto;

In particolare si fa divieto di:

- Presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di ricevere autorizzazioni, erogazioni, contributi o finanziamenti.

- Destinare le somme di cui al punto precedente a scopi diversi da quelli per i quali sono state erogate.
- Attestare il possesso di requisiti inesistenti stabiliti dalla legge o da provvedimenti amministrativi al fine di chiedere ed ottenere finanziamenti pubblici (sia comunitari che nazionali).
- Porre in essere qualsiasi tipo di condotta idonea ad indurre in errore organismi e istituzioni nazionali e/o comunitari.

Principi di attuazione dei processi decisionali

E' necessario, quale forma di controllo, che il Presidente metta a conoscenza del Consiglio di Amministrazione le forme di contributo nazionale e/o comunitario che vengano richieste dalla Società.

Rischio Residuo

Applicando al rischio potenziale il peso delle diverse tipologie di controllo, si ha che per tutte le funzioni coinvolte il rischio risulta essere ACCETTABILE.

SEZIONE “B” ART. 24 BIS E 25 OCTIES.1 DEL DECRETO: Delitti Informatici e Trattamento illecito di Dati e Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti:

Frode informatica (art. 640 ter c.p.); Documenti informatici (art. 491 bis c.p.); Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere n sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);

1-La frode informatica (art. 640 *ter* c.p.) assume rilievo solo se realizzata in danno della Pubblica Amministrazione ed ancorché si possa ipotizzare, come ipotesi di reato, l’alterazione dei registri informatici tenuti da Pubbliche Amministrazioni per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse dell’azienda e già trasmessi alla PA di competenza non vi è dubbio che si tratti di una tipologia di illecito difficilmente configurabile.

2. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies*); viene introdotto lo scopo del danneggiamento illecito nella azione finalizzate alla creazione di virus ed altri dispositivi di attacco ai data base.

3. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis*). E’ prevista la punibilità su querela dell’offeso Va prestata attenzione al fatto che se l’abuso viene commesso sfruttando la qualità di “operatore di sistema”, si procede d’ufficio.

4. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter*): riguarda non i generici dati altrui, ma dello Stato, utilizzati dallo Stato o di pubblica utilità.

5. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater*): viene punito il danneggiamento di sistemi informatici o telematici altrui. È questo un reato di evento che si configura necessariamente con il verificarsi del danneggiamento.

6. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies*) perché venga commesso reato è sufficiente che ci sia il tentativo (reato a consumazione

anticipata), purché si tratti di un'azione in grado di realizzare il danneggiamento; l'articolo riguarda i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

7. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé e per gli altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati (art. 55, comma 9 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231).

8. Il reato di Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493 ter c.p.) punisce chiunque al fine di trarne profitto indebitamente utilizza carte di credito ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi. La Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) e la Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.), invece sanzionano la messa a disposizione o l'utilizzo di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici costruiti per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti e l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico al fine di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno.

Identificazione dei processi e delle aree a rischio

In via del tutto ipotetica e potenziale i reati in oggetto potrebbero essere commessi da qualsiasi dipendente o amministratore che abbia accesso ad un computer in rete.

Funzioni aziendali coinvolte

- Presidente;
- Consiglieri Delegati;
- Direzione amministrazione;

- Responsabile ed addetti ufficio del personale ed affari generali;
- Responsabile ed addetti ufficio contabilità;
- DPO;

il rischio potenziale, così come determinato dalla valutazione di impatto della fattispecie di reato presupposto è pari a:

- Presidente: BASSO
- Consiglieri Delegati: BASSO
- Direzione amministrazione: ALTO
- Responsabile ed addetti ufficio del personale ed affari generali: BASSO
- Responsabile ed addetti ufficio contabilità: MEDIO
- DPO: MEDIO

Procedure e controlli

In considerazione dell'attuale dotazione informatica (hardware e software) e della tipologia dell'attività svolta dalla Società, appare difficilmente realizzabile la fattispecie di reati in esame, salvo che per atti dolosi o per eventuali "*data breach*".

In ogni caso, a titolo preventivo, sono stati adottati i seguenti sistemi di controllo:

- I dipendenti che hanno l'autorizzazione ad operare su internet, hanno un accesso dedicato avendo ogni postazione un numero identificativo;
- Ogni dipendente può accedere alla rete informatica solo utilizzando la propria password d'accesso, assumendo così la piena responsabilità del proprio operato;
- Inoltre ogni risorsa è stata inquadrata nel contesto aziendale con specifica lettera di incarico al trattamento dei dati ed opera sotto la supervisione ed il controllo del Titolare del Trattamento e del Data Protection Officer.
- Il DPO effettua controlli e formazione periodici e verifiche mediante internal audit.
- Il DPO supporta l'Azienda nel predisporre e aggiornare procedure aziendali in materia di Privacy.

Principi generali di comportamento ed attuazione dei processi decisionali

Principi generali di comportamento

È opportuno prevedere dei principi generali di comportamento che andranno osservati da tutti i dipendenti della Società pertanto si richiamano all'attenzione di tutto il personale i seguenti obblighi:

- osservare le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano l'agire aziendale, con riferimento alle attività che comportano l'uso di strumenti informativi;
- utilizzare gli strumenti informatici di FORMEC BIFFI SPA esclusivamente per fini aziendali;
- non utilizzare gli strumenti informatici aziendali per la realizzazione di una delle condotte illecite di cui all'art. 24 *bis* e 25 *octies.1* del D.Lgs. 231/2001;
- tutto il personale aziendale si attiene al Codice Etico e ad uno specifico Codice di Condotta che è oggetto di aggiornamento e verifica periodica da parte del Titolare del Trattamento dei Dati e con il supporto del DPO.

La presente Sezione prevede, inoltre, quanto segue:

- divieto di cedere a terzi la propria password di accesso al sistema informatico aziendale.
- Rispettare tutte le misure di sicurezza, a tutela del sistema informatico aziendale.
- Rispettare il Decreto Legislativo 196/2003 **GDPR** (General Data Protection Regulation) regolamento UE 2016/679 (D.lgs. 101 del 2018) e tutte le normative vigenti in materia di privacy.
- Divieto di utilizzare per fini personali le notizie e i dati informatici cui si ha accesso.
- Divieto di utilizzare per scopi diversi da quelli propri della funzione aziendale esercitata, le notizie ed i dati informatici cui si ha accesso.

Principi di attuazione dei processi decisionali

Il DP predispone, esegue e registra controlli periodici mediante audit interni in applicazione dei protocolli di verifica così come descritti sui Codici di Condotta.

Rischio Residuo

Applicando al rischio potenziale il peso delle diverse tipologie di controllo, il rischio risulta essere ACCETTABILE.

SEZIONE “C” ART. 24 TER DEL DECRETO (DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA) E ART. 25 DEL DECRETO (CORRUZIONE E CONCUSSIONE).

Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone ed all’acquisto ed alienazione di schiavi (art. 416, sesto comma, c.p.); associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.); scambio elettorale, politico, mafioso; sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente o psicotropa (art. 74 Dpr n. 309/1990).

Concussione (Art. 317 c.p.); Corruzione per atti d’ufficio (Art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione in atti giudiziari (art. 319 c.p.); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (Art. 320 c.p.); Istigazione alla Corruzione (Art. 322 c.p.); corruzione tra privati (artt. 2635 c.c.); istigazione alla corruzione tra privati (2635 bis così come previsto dal D.Lgs. 38/2017 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 75 del 30.03.2017), anche mediante interposta persona (Art. 2635 c.c.).

FORMEC BIFFI SPA può incorrere nei reati indicati in epigrafe, con riguardo alle fattispecie corruttive (in senso attivo), qualora vi siano dazioni di denaro finalizzate all’ottenimento di un permesso/autorizzazione o all’esito positivo di processi ispettivi o di verifica. Ancora, può incorrere in tali fattispecie di reato nel corso di ispezioni volte a verificare il rispetto della normativa in materia di tutela ambientale o protezione dei lavoratori, verifica fiscale, previdenziale, eseguite da organi pubblici competenti alla vigilanza sull’attività della società, con dazione di denaro o altre utilità finalizzata ad un esito positivo delle verifiche o ad una riduzione di sanzioni comminate.

Poco probabile appare inoltre l’ipotesi di responsabilità dell’azienda per concussione. Infatti il comportamento concussivo deve essere realizzato nell’interesse o a vantaggio dell’ente e non, come avviene di solito, nell’esclusivo interesse del concussore.

In relazione all’ipotesi di Corruzione in atti giudiziari vengono in rilievo tutte le controversie in cui la società può essere parte.

Identificazione dei processi e delle aree di rischio

In base a quanto evidenziato nella descrizione dei reati summenzionati, attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero essere commessi altri reati che, pur non essendo espressamente previsti dal Decreto 231 oppure rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'ente, possono integrare una fattispecie di reato associativo.

Per quanto riguarda quelle operazioni che comportano un rischio reato che rientra tra quelli previsti negli art. 24,25 e 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001 si rimanda a quanto previsto nelle altre parti speciali per quanto l'identificazione delle aree sensibili e i protocolli di controllo.

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale, quelle nell'ambito delle quali si svolgono operazioni finanziarie o commerciali con:

- persone fisiche o giuridiche residenti in zone e nei Paesi a rischio, individuati dall'OdV;
 - persone fisiche o giuridiche indicate nelle liste nominative di soggetti collegati al terrorismo internazionale, rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi ed in quello del Ministero degli Interni;
 - società ed enti controllati direttamente o indirettamente dai soggetti sopra indicati.
- stipula, modifica e risoluzione dei contratti connessi all'oggetto sociale della FORMEC BIFFI SPA;
- gestione diretta e per conto della Società di tutti i rapporti con le Banche e gli Istituti di Credito ed esecuzione di qualsivoglia operazione finanziaria;
 - gestione dei rapporti con Enti pubblici funzionali o nel corso di verifiche o ispezioni rilascio a terzi di fidejussioni e controgaranzie in relazione alle obbligazioni assunte e da assumersi;
 - gestione diretta e per conto della Società dei contenziosi giudiziali ed extragiudiziali; conferimento di incarichi a consulenti e collaboratori;
 - assunzione, licenziamento e sospensione del personale della Società;
- tenuta della contabilità generale della Società;

- consulenze amministrative esterne;
 - predisposizione e trasmissione degli adempimenti fiscali e previdenziali;
- elaborazione delle disposizioni di bonifico e dei rimborsi spese ai dipendenti/collaboratori;
- gestione contabile della cassa aziendale;
 - rapporti con i fornitori e professionisti sia in fase di progettazione, sia di esecuzione dei lavori, sia di collaudo.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione di FORMEC BIFFI S.P.A., anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica.

In relazione a questi reati si è proceduto alla seguente analisi per processi/attività:

Funzioni aziendali coinvolte

Tenuto conto dell'operatività della FORMEC BIFFI SPA, gli uffici ed i soggetti apicali ritenuti più specificamente a rischio sono:

- Presidente;
- Consiglieri Delegati
- Direzione vendite;
- Direzione amministrazione;
- Responsabile Ufficio del personale ed affari generali;
- Responsabile ufficio contabilità
- Responsabile ufficio acquisti
- RSPP
- Responsabile produzione
- Responsabile manutenzione

il rischio potenziale, così come determinato dalla valutazione di impatto della fattispecie di reato presupposto è pari a:

- 1) Presidente: MEDIO
- 2) Consiglieri Delegati: MEDIO
- 3) Direzione vendite: MEDIO

- 4) Direzione amministrazione: MEDIO
- 5) Responsabile ufficio del personale ed affari generali: MEDIO
- 6) Responsabile ufficio contabilità: MEDIO
- 7) Responsabile ufficio acquisti: MEDIO
- 8) RSPP: MEDIO
- 9) Responsabile produzione: MEDIO
- 10) Responsabile manutenzione: BASSO

Il rischio potenziale, così come determinato in base all'impatto sull'attività aziendale della fattispecie di reato è: MEDIO.

Presidi organizzativi e di controllo

I presidi organizzativi e di controllo posti in essere dalla Società, in relazione alle sopra indicate attività sensibili, che possono essere considerati a prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, sono:

- il Presidente, il consiglio direttivo e tutti gli organi aziendali coinvolti, si riuniscono per condividere i rapporti con la Pubblica Amministrazione dalla Società. Tali riunioni sono verbalizzate e archiviate a cura della azienda contestualmente all'organizzazione del Consiglio di Amministrazione oppure in seguito all'applicazione delle procedure interne rispettate dall'Azienda in conformità alle specifiche certificazioni predisposte;
- tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione tenuti dal Presidente e dall'organizzazione aziendale incaricata nell'esercizio delle loro funzioni, sono rendicontati periodicamente al Consiglio di Amministrazione della Società;
- i dati e le informazioni riportati in atti, comunicazioni, attestazioni e richieste inoltrate o aventi come destinatario la Pubblica Amministrazione sono sempre approntati e predisposti dal Presidente o autorizzate dallo Stesso;
- sono stabiliti limiti, nelle deleghe conferite, all'autonomo impiego delle risorse finanziarie da parte dell'ufficio acquisti, direzione amministrativa. Qualsiasi spesa eccedente tali limiti deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente a seguito di proposta formulata dal soggetto interessato a fronte di precisa

motivazione. Qualsiasi spesa effettivamente effettuata dalle funzioni aziendali viene comunque rendicontata e sottoposta alla supervisione del Presidente.

- le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie hanno sempre una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza contabile;
- l'individuazione di consulenti esterni è caratterizzata da requisiti di professionalità, indipendenza e competenza ed è sempre motivata, avendo riguardo sia alle competenze che ai costi degli stessi;
- i candidati all'assunzione da parte della Società sono sottoposti ad un colloquio valutativo da parte dell'ufficio del personale ed affari generali e le relative valutazioni sono formalizzate in apposita documentazione di cui è garantita l'archiviazione;
- sono preventivamente accertati e valutati i rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la Pubblica Amministrazione;
- i candidati prescelti vengono sottoposti al Presidente, alla Direzione Operativa per la decisione finale relativa all'assunzione.

Principi Generali di comportamento

I principi generali di comportamento che i Destinatari del Modello devono adottare per prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, sono i seguenti:

- 1) è fatto divieto agli esponenti aziendali, in via diretta, e a carico dei collaboratori e fornitori tramite apposite clausole contrattuali di:
 - porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
 - porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
 - porre in essere o agevolare qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- 2) nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- elargire, offrire o promettere denaro o altre utilità a pubblici funzionari incaricati di pubblico servizio;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere motivati e documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- promettere o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura a rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- effettuare pagamenti o accordare vantaggi a consulenti e/o fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto di collaborazione con essi costituito;
- presentare dichiarazioni e/o documenti e/o dati e/o informazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali, comunitari o esteri al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati originariamente.

Con riferimento alla fattispecie d'impatto della corruzione, si identifica come rischio specifico quanto sotto descritto:

Ispezioni di enti pubblici.

I processi a rischio coinvolgono le figure di vertice così come sommariamente riepilogate di seguito e comunque in conformità a quanto descritto nell'organigramma aziendale descritta in CCIAA:

- Direzione qualità;
- Direzione vendite;
- Direzione amministrazione;
- Consigliere Delegato
- Responsabile ufficio del personale ed affari generali;
- Responsabile ufficio contabilità
- Responsabile ufficio acquisti
- RSPP
- Responsabile produzione
- Responsabile manutenzione
- Addetti alla vendita
- DPO

il rischio potenziale, così come determinato in base all'impatto sull'attività aziendale della fattispecie di reato è :

- 1) Direzione qualità: BASSO
- 2) Direzione vendite: MEDIO
- 3) Direzione amministrazione: MEDIO
- 4) Consigliere Delegato: MEDIO
- 5) Responsabile ufficio del personale ed affari generali: MEDIO
- 6) Responsabile Ufficio contabilità: BASSO
- 7) Responsabile ufficio acquisti: MEDIO
- 8) RSPP: MEDIO
- 9) Responsabile produzione: BASSO
- 10) Responsabile manutenzione: BASSO
- 11) Responsabile ambiente: MEDIO.
- 12) Addetto alla vendita: MEDIO
- 13) DPO: MEDIO

Procedure e Controlli

Una particolare area a rischio è quella dell'attività svolta dagli Organi Ispettivi.

FORMEC BIFFI SPA infatti è soggetta a controlli ispettivi in materia di autorizzazioni e gestione dell'ambiente, della salute e sicurezza sul lavoro, dell'applicazione normativa HACCP, in materia, fiscale, previdenziale e privacy.

Dalla descrizione dei flussi finanziari si evidenzia che tutti i movimenti sia in entrata che in uscita, sono proceduralizzati, tracciabili e verificati dal responsabile amministrativo in primis, ed approvati dal Presidente e dal Consiglio Direttivo in seconda istanza. Inoltre ogni esborso di danaro deve essere supportato da idonea documentazione (fiscale o altro) che, a sua volta, presuppone la verifica in concreto del bene o della prestazione acquisita.

Inoltre l'informatizzazione delle procedure di pagamento e la previsione di diversi "livelli autorizzativi" in relazione agli importi impedisce la possibilità di creare fondi occulti (ad esempio tramite false fatturazioni).

Principi Generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali

Principi generali di comportamento

E' fatto obbligo di:

- osservare tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione ed alle attività relative allo svolgimento del pubblico servizio;
- instaurare e gestire qualsiasi rapporto sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- instaurare e mantenere, nello svolgimento di tutte le attività relative al servizio, rapporti con i terzi basati su correttezza e trasparenza, che garantiscano il buon andamento e l'imparzialità della funzione svolta;
- gestire e tenere aggiornato il presente sistema di deleghe e controllo;
- applicare i codici di condotta e di comportamento così come richiamati nei paragrafi precedenti.

Si prevede inoltre l'espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 del Decreto 23/2001.

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.
- Fare ricorso a consulenti esterni qualora l'attività richiesta possa essere svolta da dipendenti dell'ente;
- Riconoscere ai collaboratori esterni compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere.
- Effettuare pagamenti in contanti, salvo che per acquisti di modico valore.
- Assumere o promettere di assumere soggetti, in violazione della procedura interna, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio delle Pubbliche Amministrazioni o di indurle ad assicurare vantaggi per l'azienda.
- Distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire dunque, ogni forma di regalo non di modico valore.

Principi di attuazione di processi decisionali

Al fine di attuare le regole ed i divieti di cui al paragrafo precedente devono rispettarsi i seguenti protocolli decisionali.

Processi strumentali alla commissione dei reati di concussione e corruzione:

- **Selezione del Personale:** il processo deve essere uniformato ai seguenti principi:
 - 1) Tracciabilità delle fonti di reperimento dei *Curricula* (ad es. società di *recruiting*, inserzione, domande spontanee, presentazioni interne, concorsi ecc. ecc.).
 - 2) Previsione di distinte modalità di valutazione in merito attitudinale e tecnico del candidato in relazione ai differenti profili professionali ricercati.
 - 3) Validazione di ogni processo di selezione dei nuovi soggetti da parte della del soggetto incaricato di effettuare la selezione.
 - 4) Dichiarazione del candidato relativa all'esistenza di particolari vincoli di parentela o affinità con persone che operano o collaborano con Enti con i quali FORMEC BIFFI SPA intrattiene rapporti contrattuali o preposti ad ispezioni e controlli sull'operato di FORMEC BIFFI SPA.

– **Gestione delle risorse finanziarie:**

Pagamenti: il processo deve essere uniformato ai seguenti principi:

- 1) Separazione di responsabilità tra: a) chi svolge l'istruttoria in sede di individuazione del fabbisogno, b) chi ordina un bene o un servizio; c) chi riceve la fattura o il giustificativo e lo abbina all'ordine ed al ricevimento; c) chi da corso all'esecuzione previo esame della documentazione giustificativa;
- 2) Divieto di autorizzare un pagamento non supportato da adeguata documentazione di ordine o contratto, di ricevimento, di fattura o giustificativo;
- 3) Approvazione di tutti i pagamenti da parte del Presidente, in sua assenza del Consigliere Delegato, in sua assenza del responsabile amministrazione entro i valori indicati nelle deleghe notarili applicate-

Incassi: il processo deve essere uniformato ai seguenti principi:

- 1) Modalità di incasso accentrato a mezzo banca (bonifici, ritiro effetti o ricevute bancarie;
- 2) Riscontri periodici tra i dati contabili e le risultanze dei clienti o terzi (invio estratti conto);

Apertura e gestione di conti bancari: il processo deve essere uniformato ai seguenti principi:

- 1) autorizzazione per l'apertura di conti bancari del Presidente;
- 2) riconciliazione degli estratti conto con le risultanze contabili;
- 3) divieto di tenuta di risorse finanziarie non depositate su conti correnti bancari ad eccezione della piccola cassa.

Rischio Residuo

A seguito dei controlli previsti, il rischio residuo per ciascun soggetto coinvolto risulta ACCETTABILE.

Tale valutazione viene riscontrata considerando i meccanismi di controllo interno che l'azienda effettua nel rispetto delle proprie procedure interne.

SEZIONE “D” ART. 25 BIS DEL DECRETO (FALSITA’ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO E VALORI BOLLATI)

Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.); alterazione di monete (art. 454 c.p.); Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Il rischio di commissione dei reati cosiddetti “nummari” di FORMEC BIFFI SPA risulta praticamente nullo in quanto il denaro contante non è un mezzo di pagamento utilizzato nello svolgimento dell’attività aziendale.

Tale valutazione è inoltre supportata dalle verifiche periodiche che l’azienda effettua in applicazione delle proprie procedure di controllo interno ed ai Codici di Comportamento così come sopra richiamati.

SEZIONE “E” ART. 25 BIS.1. (DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO)

- *turbata libertà dell’industria e del commercio (art. 513 c.p.);*
- *illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);*
- *frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);*
- *frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.);*
- *vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);*
- *vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);*
- *fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter);*
- *contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);*
- *adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);*
- *commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);*
- *commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);*
- *contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);*
- *introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)*

La FORMEC BIFFI SPA rientra nella applicazione della legge 9/2013, si ritiene quindi di estendere l’analisi del rischio anche ai reati di cui all’art. 12. Tale articolo, in particolare, estende la responsabilità da reato ad ulteriori fattispecie in materia di adulterazione, commercio, etc., aggiungendole nell’ambito della filiera degli oli vergini d’oliva o prodotti alimentari equivalenti così come adottati nei processi produttivi dell’azienda, ad altre già previste in generale dall’art. 25-bis1 del 231/2001 (515, 516, 517 e 17-quater del c. p.),

Sussiste la responsabilità amministrativa degli enti per reati presupposto di criminalità organizzata e per i reati di frode nell’esercizio del commercio quali reati fine quando è provata la realizzazione nel suo interesse o vantaggio e quando l’ente non ha provveduto alla adozione in epoca antecedente alla commissione dei fatti un modello di organizzazione idoneo alla prevenzione dei reati della specie di quelli che si sono verificati. Tutte le fattispecie di reato comprese in questa sezione possono in concreto essere

realizzate da soggetti apicali o dipendenti di FORMEC BIFFI SPA, anche per fini di sabotaggio aziendale.

Funzioni aziendali coinvolte

Tenuto conto dell'operatività della FORMEC BIFFI SPA, gli uffici ed i soggetti apicali ritenuti più specificamente a rischio sono:

- Presidente;
- Direzione vendite;
- Consiglieri Delegati;
- Direzione qualità;
- Responsabile ed addetti al laboratorio;
- Ufficio del personale ed affari generali;
- Responsabile produzione;
- Responsabile ufficio acquisti
- Addetti ufficio acquisti
- Lavoratori produzione.

Il rischio potenziale, così come determinato in relazione all'impatto/probabilità della fattispecie di reato-presupposto è così determinabile:

- Presidente: MEDIO
- Direzione qualità: ALTO
- Consiglieri Delegati ALTO
- Responsabile ed addetti al laboratorio: ALTO
- Direzione vendite: ALTO
- Ufficio del personale ed affari generali: ALTO
- Responsabile ufficio acquisti: ALTO
- Addetti ufficio acquisti: ALTO
- Responsabile produzione: ALTO
- Lavoratori produzione: ALTO

Principi generali di comportamento

E' fatto obbligo di:

- osservare tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione ed alle attività relative allo svolgimento del pubblico servizio con particolare rilevanza delle PA preposte alle verifiche in ambito alimentare (ad esempio Nuclei Anti Sofisticazione) ;
- osservare tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale relative alla sicurezza dei lavoratori e della sicurezza alimentare e ambientale.
- instaurare e gestire qualsiasi rapporto con la clientela sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- instaurare e mantenere, nello svolgimento di tutte le attività che coinvolgono il pubblico servizio, rapporti basati su correttezza e trasparenza, che garantiscano il buon andamento e l'imparzialità della funzione svolta;
- rispettare tutte le regole e prassi aziendali per la produzione dei prodotti e nel particolare le procedure previste per ogni singola lavorazione svolta;
- rispettare quanto previsto dalle certificazioni ottenute dall'azienda in materia di sicurezza dei prodotti alimentari;
- rispettare le procedure affinché:
 - o siano definiti i requisiti dei prodotti destinati alle vendite
 - o siano previsti controlli sulle quantità e qualità dei prodotti in corrispondenza con i requisiti dei prodotti destinati alla vendita e con le condizioni contrattuali definite con i terzi;
 - o sia verificata la correttezza della documentazione a supporto dei controlli effettuati e sia curata l'archiviazione della stessa
 - o sia assicurata la veridicità e correttezza delle informazioni promozionale e dei messaggi pubblicitari.

Si prevede inoltre l'espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 bis del Decreto 23/2001;

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- diffondere informazioni di mercato o relative a concorrenti non veritiere e tali da condizionare o alterare rapporti di equilibrata concorrenza;
- diffondere informazioni sulla Società non veritiere e non previamente verificate al fine di alterare la concorrenza o da indurre altri ad assumere decisioni condizionate dalle stesse;

Ulteriori misure di prevenzione

L'Azienda ha provveduto a certificarsi ed adottare procedure documentate secondo le principali normative presenti nel panorama europeo: **HACCP**, **BRC** (BRC British Retailer Consortium – nato in Inghilterra è uno standard globale specifico per la sicurezza dei prodotti agroalimentari), **IFS** International Food Standard è lo strumento di controllo emesso dai più importanti nomi della Grande distribuzione tedesca, francese ed italiana, ed infine **Io Agri Cert**, è l'autorevole marchio del comparto biologico. Il primo Organismo Tecnico indipendente di Controllo e di Certificazione delle produzioni agroalimentari biologiche.

Vengono effettuati accurati controlli e viene imposto il rigido rispetto delle norme in materia di qualità per garantire la massima sicurezza di ogni suo prodotto.

Numerosi Audit all'anno di secondo e terzo livello garantiscono l'alta qualità della produzione Formec Biffi Spa.

Il rispetto di un rigoroso disciplinare di produzione è supportato dalle più ambite certificazioni internazionali in campo agroalimentare, che attestano le capacità della struttura aziendale.

Questi standard prevedono audit di certificazione da parte di organismi di Terza Parte. Attraverso questi schemi, vengono monitorate e verificate le metodiche di lavorazione ed il rispetto di requisiti igienici lungo l'intera supply-chain, garantendo la sicurezza degli alimenti ed una pronta gestione del rischio, laddove si dovesse verificare un problema. assicurando la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari.

Di conseguenza tutto il personale aziendale è tenuto a seguire scrupolosamente quanto riportato nelle procedure di gestione pensate per tutte le varie funzioni e lavorazioni presenti in azienda.

La Formec Biffi Spa ha provveduto alla realizzazione di un laboratorio interno all'avanguardia, ne ha fatto il centro nevralgico dell'azienda in modo tale da consentire il controllo e la verifica puntuale di tutta la filiera alimentare effettuando controlli continui su tutta la produzione, partendo dall'ingresso dei prodotti in azienda.

La Formec Biffi Spa ha provveduto ad istituire un albo fornitori. Questi ultimi vengono selezionati secondo la procedura aziendale, la quale definisce con precisione i criteri e la modalità di qualifica di ogni fornitore aziendale. All'interno della procedura vengono inoltre definite ed identificate le responsabilità in senso ad ogni ufficio coinvolto.

Principi di attuazione di processi decisionali

Al fine di attuare le regole ed i divieti di cui al paragrafo precedente devono rispettarsi i processi strumentali alla commissione dei delitti contro industria e commercio così come sopra descritti.

Gestione delle risorse economico/finanziarie e verifica sulla qualità dei prodotti acquistati:

Pagamenti: il processo deve essere uniformato ai seguenti principi:

- 1) Separazione di responsabilità tra: a) chi svolge l'attività istruttoria in funzione del fabbisogno, b) chi ordina un bene o un servizio; c) chi riceve la fattura o il giustificativo e lo abbina all'ordine ed al ricevimento; d) chi dà corso all'esecuzione;
- 2) Divieto di autorizzazione ad effettuare pagamenti o acquisti nel caso in cui si riscontrino delle anomalie gestionali;
- 3) fare un pagamento non supportato da adeguata documentazione di ordine o contratto, di ricevimento, di fattura o giustificativo.
- 4) Centralizzazione di tutti i pagamenti salvo quelli effettuati per piccola cassa.
- 5) Divieto di acquistare merce sprovvista di specifiche certificazioni di controllo e di provenienza.

- 6) Divieto di porre in produzione prodotti o generi alimentari non assoggettati alle specifiche procedure di controllo interno.
- 7) Divieto di acquisto di prodotti in deroga alle procedure aziendali (*bit coin*, scambio merci o scambio servizi)

Rischio Residuo

A seguito dei controlli previsti, il rischio residuo per ciascun soggetto coinvolto risulta ACCETTABILE.

Tale valutazione viene effettuata sulla base della disamina delle procedure di controllo interno adottate dall'azienda

SEZIONE “F” ART. 25 TER (REATI SOCIETARI)

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. e art. 2622 c.c.)

Un ruolo di particolare rilievo, tra le fattispecie di reato che attengono alle vicende societarie, assumono certamente i reati di false comunicazioni sociali.

La condotta consiste nella esposizione di fatti materiali non corrispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione ovvero nella omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari della predetta situazione.

Quanto all’elemento soggettivo del reato è infatti richiesto il dolo intenzionale di ingannare i soci o il pubblico, nonché il dolo specifico di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e, con riguardo al momento consumativo del reato, questo si perfeziona con il deposito delle relazioni e dei bilanci ovvero con la ricezione da parte dei destinatari delle altre comunicazioni.

Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629 bis c.c.)

Si tratta di una ipotesi analoga a quella dell’art. 2634 c.c. (infedeltà patrimoniale) a norma del quale sono puniti gli amministratori, i direttori generali ed i liquidatori che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società medesima un danno patrimoniale.

La condotta – di natura omissiva – si matura con la violazione degli obblighi previsti dall’art. 2391 c.c.

- Il Presidente deve dare notizia al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società precisandone la natura, i termini l’origine e la portata.
- Il Presidente deve altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale.
- Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione si avvalgono, in tutte le procedure di verifica e di controllo dell’attività societaria, di Revisori Contabili abilitati e qualificati.

- L'Azienda si avvale del supporto tecnico di specifici organi di controllo così come indicati nella iscrizione in CCIAA.
- L'Azienda ne verifica la specifica abilitazione e competenza in fase collegiale e prima di formalizzare la nomina.

Si tratta quindi di un reato di mera condotta, come tale, da ritenersi consumato al fronte della omessa comunicazione prima del compimento dell'operazione.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, gli addetti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori che compiono o omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando danno alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Risponde di illecita influenza sull'assemblea chiunque con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Risponde di Aggiotaggio chiunque diffonde notizie false, o pone in essere artifici idonei a provocare una sensibile alterazione dei prezzi di strumenti finanziari.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 264 c.c.); impedito controllo (art. 2625 c.c.); Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.)

Appartengono alla categoria su indicata tutti i reati che rappresentano ipotesi in cui diversi soggetti, a diverso titolo, espongono in determinati atti fatti o informazioni false o comunque omettono di indicare dati o notizie, ovvero impediscono un effettivo controllo sui dati forniti con particolare riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, così traendo in inganno i destinatari privati di dette comunicazioni ovvero impedendo agli organi di controllo di svolgere compiutamente le proprie funzioni.

Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.); illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 c.c.); illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.); Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.); Indebita Ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633)

I citati reati sono caratterizzati dalla circostanza che si tratta di fattispecie poste a tutela del capitale sociale.

Si tratta di fattispecie in cui i diversi soggetti, utilizzando indebitamente conferimento, utili, riserve, azioni o quote o beni sociali, destinandoli a scopi o a soggetti diversi rispetto a quelli prescritti dall'ordinamento provocando danni patrimoniali ai creditori, ai soci o ai terzi.

Identificazione dei processi e delle aree di rischio

In relazione ai reati indicati nelle sezioni precedenti le figure aziendali coinvolte sono:

- Presidente.
- Sindaci.
- Revisori.
- Direzione vendite.
- Consiglieri Delegati.
- Direzione qualità.
- Responsabile Laboratorio.
- Ufficio del personale ed affari generali.

Il rischio potenziale così come determinato in base alla valutazione di impatto del reato presupposto è così stimato:

- Presidente: MEDIO
- Consiglieri Delegati: BASSO
- Direzione vendite: BASSO
- Direzione qualità: BASSO
- Responsabile Laboratorio: BASSO
- Ufficio del personale ed affari generali: BASSO
- Sindaci: MEDIO

- Revisori: MEDIO

Procedure e Controlli

Per ciò che concerne le procedure ed i controlli si precisa quanto segue:

- Tutte le operazioni di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti di impresa, sono effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza.
- Tutte le informazioni comunicate al Presidente, sono veritiere, corrette, accurate, tempestive e documentate e regolarmente archiviate oltre che accessibili a tutti gli aventi diritto;
- Tutte le operazioni straordinarie o che incidono sul capitale sociale sono sottoposte e approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società, richiedono il motivato parere da parte del Collegio Sindacale e, ai fini della registrazione contabile, sono verificate dal Presidente in merito alla completezza, inerenza e correttezza della documentazione predisposta a supporto;
- Ogni rilevazione o registrazione relativa a operazioni di natura straordinaria è supportata da idonea documentazione verificata dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

Si suggeriscono i seguenti principi generali di comportamento ed attuazione dei processi decisionali.

Principi Generali di comportamento

La presente sezione prevede, per tutti i destinatari del Modello l'espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate all'art. 25 del Decreto;
- porre in essere comportamenti che, anche solo in astratto, possano integrare gli illeciti qui richiamati, ovvero di collaborare o dare causa alla loro realizzazione.

- la Società assicura l'adozione di misure idonee ad evitare la comunicazione impropria e non autorizzata, all'interno o all'esterno della FORMEC BIFFI SPA, delle informazioni privilegiate o destinate a diventare tali.

Rischio Residuo

A seguito dei controlli previsti, il rischio residuo per ciascun soggetto coinvolto risulta ACCETTABILE.

Tale valutazione viene effettuata considerando le procedure di controllo interno effettuate dall'azienda nonché quelle di controllo poste in essere dagli organismi di revisione e controllo di cui si avvale l'azienda così indicati nella documentazione depositata in CCIAA.

SEZIONE “G” ART. 25 undecies (REATI AMBIENTALI)

Codice dell’Ambiente (D.lgs. 152/2006): Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis; Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue (art. 137); Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256); Reati in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art.269). L. 549/1993: Reati in materia di ozono e atmosfera (art.3).

La responsabilità dell’ente è stata estesa ai reati ambientali dal D.lgs. 121/2011, emanato in attuazione della direttiva 2008/99/CE.

I Modelli organizzativi, per aspirare al riconoscimento di efficacia esimente, qualora si verificano reati ambientali, devono contemplare misure idonee a evitare la commissione di un illecito anche solo per negligenza o imprudenza.

Con riferimento all’operatività della FORMEC BIFFI SPA, non possono escludersi i rischi di diretta commissione d’illeciti concernenti in particolare la produzione e gestione dei rifiuti, gli scarichi e l’inquinamento del suolo.

Procedure e Controlli

Per ciò che concerne le procedure ed i controlli si precisa quanto segue:

la Formec Biffi Spa ha ottenuto l’autorizzazione AUA e segue le regole imposte per mantenere tale autorizzazione.

La figura preposta alla verifica ed al controllo degli adempimenti conseguenti al mantenimento di questa autorizzazione è indicata nella documentazione depositata in CCIAA.

Identificazione delle attività sensibili

Ai sensi dell’art. 6 del Decreto, sono individuate presso la Società le seguenti attività sensibili in relazione ai reati di cui all’articolo 25-undecies del Decreto, pur considerando che la Società non tratta rifiuti in quanto fornisce solo servizi a terzi;

- gestione dei rifiuti propri dell’attività;

- valutazione dei fornitori e professionisti esterni per l'esecuzione dei lavori.

Funzioni aziendali coinvolte

Tenuto conto dell'operatività della FORMEC BIFFI SPA, gli uffici ed i soggetti apicali ritenuti più specificamente a rischio sono:

- Presidente;
- Consigliere Delegato;
- Responsabile ed addetti acquisti;
- Responsabile ed addetti logistica;
- Responsabile addetti al laboratorio;
- Responsabile di stabilimento;
- Capi Turno;
- RSPP
- Addetti Produzione
- Responsabile affari generali
- Responsabile ed addetti alla manutenzione

Il rischio potenziale così come determinato in base alla valutazione di impatto del reato presupposto è così stimato:

- Presidente: MEDIO
- Consigliere Delegato: ALTO
- Responsabile acquisti: MEDIO
- Addetti acquisti: BASSO
- Responsabile logistica: ALTO
- Addetti logistica: ALTO
- Responsabile del laboratorio: ALTO
- Addetti al laboratorio: ALTO
- Responsabile di stabilimento: ALTO
- Capi Turno: MEDIO
- RSPP: BASSO
- Addetti produzione: MEDIO

- Responsabile affari generali: BASSO
- Responsabile manutenzione: ALTO
- Addetti manutenzione: ALTO

Presidi organizzativi e di controllo

I presidi organizzativi e di controllo posti in essere dalla Società, in relazione alle sopra indicate attività sensibili, che possono essere considerati a prevenzione dei reati ambientali, sono:

- Prevedere in fase contrattuale la responsabilità della gestione dei rifiuti a carico del fornitore, in qualità di “produttore” o comunque del cliente.
- Istruzioni sulla gestione dei rifiuti diretti e quindi prodotti dall’organizzazione o indiretti, prodotti quindi dai fornitori o dai propri manutentori.
- Delega al Consigliere delegato per la tutela ambientale, il quale in funzione della propria delega, decide, in base all'urgenza, la complessità, il costo, l'entità e le modalità d'intervento, se procedere attraverso affidamento diretto dei lavori prevedendo, ogni qual volta ve ne sia la possibilità, l'acquisizione di preventivi ed il confronto tra le offerte ricevute, selezionando la migliore avendo riguardo ai requisiti economico-finanziari e tecnico professionali, all'affidabilità, alla scrupolosa osservanza della normativa di riferimento, alla comprovata esperienza e della tipologia di lavorazione.

Il Consigliere Delegato per la tutela ambientale provvede ad effettuare le seguenti attività di monitoraggio:

- 1) in fase di esecuzione dei lavori verifica periodicamente lo stato di avanzamento lavori e la relativa contabilità dei lavori;
- 2) in fase di collaudo provvede a verificare la conformità delle opere realizzate e dei costi sostenuti con quanto previsto (contratto d'appalto, ordine, etc.);
- 3) effettua verifiche di conformità alla normativa di riferimento per l'esecuzione dei lavori o l'adeguamento delle strutture e impianti preesistenti;
- 4) verifica in materia di gestione dei rischi ambientali.

Principi Generali di comportamento

I principi generali di comportamento che i Destinatari del Modello devono adottare a fronte dei reati ambientali sono i seguenti:

a tutti i soggetti destinatari del Modello, è fatto assoluto divieto:

- di tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'art. 25-*undecies* del Decreto;
- di tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

I destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi:

- 1) considerare sempre prevalente la necessità di tutelare l'ambiente rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- 2) contribuire, per quanto di propria competenza, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela dell'ambiente;
- 3) valutare gli effetti della propria condotta in relazione al rischio di danno all'ambiente;
- 4) ogni azione che possa avere impatto ambientale deve tendere alla riduzione al minimo dei danni reali o potenziali causabili all'ambiente;
- 5) astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all'ambiente;
- 6) devono essere rispettate le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione e alla riduzione della nocività dei rifiuti;
- 7) deve essere assicurata la tutela del suolo e del sottosuolo, la conservazione del territorio nonché la tutela delle falde ;
- 8) il deposito temporaneo e il successivo conferimento dei rifiuti devono essere effettuati in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa vigente;
- 9) devono essere rispettate le procedure volte a prevenire le emergenze ambientali ed a limitare i danni qualora le stesse dovessero verificarsi.

Ulteriori misure di prevenzione

La Società organizza e conduce la propria attività produttiva nel pieno rispetto

dell'ambiente, ritenendo che ciò rappresenti non solo un obbligo di legge ma un elemento qualificante la sua filosofia aziendale fondata sul rispetto dell'ambiente in cui opera. La stessa organizzazione delle aree produttive ed il loro inserimento in un contesto verde (parco con lago, ripari per animali, aree attrezzate per attività sportive) testimonia l'impegno dell'azienda nel dimostrare la possibile contiguità e coerenza tra ambiente ed aree produttive. Essendo questa un ulteriore elemento caratterizzante la qualità della produzione aziendale.

In tale ottica la Società, affidandosi alla consulenza di una qualificata azienda, ha puntualizzato, nel Documento di Valutazione dei Rischi, le misure organizzative volte a prevenire la commissione dei reati ambientali ed in particolare:

- (i) si avvale di un impianto di depurazione dei reflui di produzione gestito da una qualificata azienda e debitamente denunciato. L'assetto organizzativo e contrattuale consente sia una verifica ordinaria del corretto funzionamento dell'impianto, sia la periodica manutenzione dello stesso, sia l'adozione di misure d'allerta e pronto intervento al verificarsi circostanze anomale.
- (ii) Ha adottato procedure specifiche per la gestione dei rifiuti, per la gestione e manutenzione del depuratore, per le emissioni in atmosfera di gas (normativa Fgas), per la compilazione della modulistica per lo smaltimento dei rifiuti prevista dalla normativa vigente e cogente. Con regolarità periodica sono effettuate analisi dei reflui in uscita ed i risultati sono comunicati agli Organismi competenti.
- (iii) affida a ditte specializzate lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo produttivo e dall'impianto di depurazione e presenta la Dichiarazione annuale rifiuti. L'assetto organizzativo e contrattuale consente altresì all'Azienda di verificare l'esatta corrispondenza tra rifiuti ritirati e rifiuti smaltiti in discariche autorizzate,
- (iv) è autorizzata dalle Autorità competenti allo scarico in atmosfera da nove punti di emissione collocati nel reparto confezionamento.

Gli aeriformi emessi sono analizzati secondo le scadenze previste dalla autorizzazione (AUA) ed i risultati sono comunicati agli Organismi competenti.

Rischio Residuo

A seguito dei controlli previsti, il rischio residuo per ciascun soggetto coinvolto risulta ACCETTABILE.

Tale valutazione viene effettuata in applicazione delle procedure interne adottate dall'azienda così come sopra indicate nonché al mantenimento del sistema di controllo aziendale.

SEZIONE “H” ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO (OMICIDIO COLPOSO, LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO).

La legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l’art. 25 septies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, articolo in seguito sostituito dall’art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n.106), che prevede la responsabilità degli enti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Omicidio colposo (art. 589 cod. pen.).

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona.

Ai fini della integrazione del reato, non è richiesto l’elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l’evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l’inosservanza, da parte della FORMEC BIFFI SPA di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 cod. pen.).

Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 cod. pen.).

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.). Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l’evento lesivo, essendo sufficiente la

mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

Entrambi i reati sopra richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro.

Atteso che, in forza di tale circostanza, assume rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della presente Parte Speciale è stata considerata, in particolare, la normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008, portante attuazione della delega di cui all'art. 1 legge n. 123/2007 (cd. "Testo Unico" in materia di salute e sicurezza sul lavoro; di seguito).

Identificazione processi e aree di rischio

Con precipuo riferimento ai reati oggetto della presente Parte Speciale, le Linee Guida di Confindustria evidenziano, con riguardo alla inventariazione degli ambiti aziendali, che non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali.

Per quanto attiene l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali, la quale dovrebbe considerare le possibili modalità attuative dei reati in seno all'azienda, le Linee Guida rilevano, con riguardo alle fattispecie previste dal D.Lgs. n. 81/2008, che l'analisi delle possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente, ed in particolare dagli artt. 28 e ss. TU. In altri termini, i reati oggetto della presente Parte Speciale potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Funzioni aziendali coinvolte

Tenuto conto dell'operatività della FORMEC BIFFI SPA, gli uffici ed i soggetti apicali ritenuti più specificamente a rischio sono:

In relazione ai reati indicati nelle sezioni precedenti le figure aziendali coinvolte sono:

- Presidente;
- Consiglieri Delegati;

- Responsabile vendite
- Responsabile produzione;
- Responsabile Acquisti
- Responsabile logistica e magazzino;
- Specialisti di magazzino;
- Direzione qualità;
- Responsabile Laboratorio;
- Addetti laboratorio
- Responsabile di stabilimento;
- Capi Turno;
- RSPP;
- Addetti alla produzione;
- Responsabile del personale ed affari generali;
- Responsabile manutenzione;
- Addetti alla manutenzione.

Il rischio potenziale così come determinato in base alla valutazione di impatto del reato presupposto è così stimato:

- Presidente: ALTO
- Consiglieri Delegati: MEDIO
- Responsabile vendite: BASSO
- Responsabile di stabilimento: ALTO
- Capi Turno: ALTO
- Responsabile Acquisti: BASSO
- Responsabile logistica e magazzino: ALTO
- Specialisti di magazzino: ALTO
- Direzione qualità: MEDIO
- Responsabile Laboratorio: MEDIO
- Addetti laboratorio: MEDIO
- RSPP: ALTO
- Addetti alla produzione: ALTO

- Responsabile del personale ed affari generali: MEDIO
- Responsabile manutenzione: ALTO
- Addetti alla manutenzione: ALTO

In ogni caso il rischio si ritiene essere MEDIO.

Ai fini della redazione della presente Parte Speciale, FORMEC BIFFI SPA ha considerato, pertanto, i fattori di rischio riportati nei Documenti di Valutazione Rischi (di seguito, anche 'DVR') redatti ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, ovvero:

1. Prevenzione infortuni

- 1.1. Uso delle attrezzature di lavoro
- 1.2. Luoghi di lavoro
- 1.3. Dispositivi di protezione individuale
- 1.4. Dispositivi di sicurezza delle macchine

2. Prevenzione e lotta antincendio, valutazione del rischio di incendio

3. Igiene del lavoro

- 3.1. Rumore
- 3.2. Radiazioni ionizzanti
- 3.3. Campi elettromagnetici
- 3.4. Videoterminali
- 3.5. Lavoratrici in gravidanza

4. Sostanze e preparati pericolosi

5. Segnaletica di sicurezza

6. Macchine

7. Sicurezza Impianti elettrici (impianti elettrici dove esistono pericoli di esplosione/incendio, impianti di messa a terra)

8. Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche

9. Ascensori e montacarichi

La struttura organizzativa di FORMEC BIFFI SPA

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente,

nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre – e, quindi, gestire - i rischi lavorativi per i lavoratori.

Nell'ambito di tale struttura organizzativa, operano i soggetti di seguito indicati, complessivamente qualificati, nel proseguo della presente Parte Speciale, anche come 'Destinatari':

1. Il Datore di Lavoro

Ai sensi del TU Sicurezza (d.lgs. 81/08), all'apice della struttura organizzativa aziendale va collocato il Datore di Lavoro, inteso, ai sensi dell'art. 2 del TU quale soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori ovvero quale soggetto responsabile dell'organizzazione nel cui ambito i lavoratori prestano la propria attività e in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2 d.lgs. 81/08)

La specificità dell'organizzazione aziendale di FORMEC BIFFI SPA richiede una condivisione di ruoli e di responsabilità tra chi, in seno al Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società, ossia il Presidente del Consiglio di Amministrazione, e chi operativamente e all'interno dell'organizzazione aziendale esercitata il ruolo, i poteri e, quindi, la funzione di Datore di Lavoro, il Presidente.

Proprio in ragione della specificità dell'organizzazione aziendale di FORMEC BIFFI SPA S.R.L, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha delegato, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 81/08, le funzioni di vigilanza e controllo in materia di sicurezza sul lavoro ad un Consigliere Delegato, ossia a colui che operativamente ha la responsabilità dell'organizzazione nel cui ambito i lavoratori prestano la propria attività lavorativa.

La Delega di funzioni è stata redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 16 del TU ed è stata espressamente accettata del delegato.

2. I Dirigenti

I dirigenti sono quei soggetti che, in ragione delle competenze professionali e di poteri, gerarchici e funzionali, adeguati alla natura dell'incarico conferito, attuano le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa (di seguito, anche 'Dirigenti').

3. Il Responsabile al Servizio di Prevenzione e Protezione

Nell'ambito della struttura organizzativa della Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è stato istituito il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (di seguito, anche 'SPP'), costituito dal complesso delle persone, dei sistemi e dei mezzi, esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

4. Il preposto (Responsabile di produzione e di reparto)

I preposti sono quei soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (di seguito, anche 'Preposti').

5. Addetto al Primo Soccorso (APS)

L'addetto al primo soccorso è il soggetto cui sono assegnati compiti di primo soccorso ed assistenza di emergenza (di seguito, anche 'APS').

6. Addetto alla Prevenzione Incendi (API)

L'addetto alla prevenzione incendi è il soggetto cui sono assegnati compiti connessi alla prevenzione degli incendi ed alla gestione delle emergenze (di seguito, anche 'API').

7. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il soggetto, eletto dai lavoratori, che svolge le funzioni, ivi incluse quelle di verifica, consultazione e promozione, previste dalla normativa vigente (di seguito, anche 'RLS'). I lavoratori hanno provveduto alla scelta del loro rappresentante.

8. Medico Competente

Il medico competente è colui che collabora con il Datore di Lavoro ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la salute e sicurezza sul lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria, nonché per l'adempimento dei compiti ad esso assegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (di seguito, anche 'Medico Competente'). Il Datore di lavoro ha provveduto alla nomina del medico competente,

9. Lavoratori

I lavoratori sono tutti quei soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa in seno alla struttura organizzativa della Società (di seguito, anche 'Lavoratori' e, ove singolarmente considerati, 'Lavoratore'). In materia di salute e sicurezza sul lavoro, in capo ai Lavoratori sono riconducibili gli obblighi ed i compiti di cui al relativo paragrafo.

10. Terzi Destinatari

In aggiunta a quella dei soggetti sopra indicati, in materia di salute e sicurezza sul lavoro assume rilevanza la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa della Società, svolgono un'attività potenzialmente incidente sulla salute e la sicurezza dei Lavoratori (di seguito, collettivamente denominati anche 'Terzi Destinatari').

La Società ha definito, in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda, i compiti e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a partire dal Datore di Lavoro fino al singolo Lavoratore.

L'azienda ha provveduto alla stesura del documento di valutazione dei rischi interferenti ed al coordinamento alla sicurezza e salute sul lavoro dei lavoratori.

Identificazione delle attività sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate presso la Società le seguenti attività sensibili in relazione ai reati di cui all'articolo 25-septies del Decreto, la Società ed i Destinatari, per quanto di rispettiva competenza, individuano, quale settore primario di intervento, la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed adottano tutte le misure opportune per prevenire i reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e poste a tutela della salute sul lavoro, a seguito della individuazione

delle attività che possono provocare infortuni e malattie professionali, come raccolte nel Documento di valutazione dei rischi la cui ultima revisione, predisposta con la collaborazione di una qualificata società di consulenza e d'intesa con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ed il Medico competente, è stata approvata nel novembre 2008 ed è stata successivamente aggiornata in più circostanze in ragione delle modifiche dell'assetto produttivo dell'Azienda.

Di seguito vengono riportate le regole procedurali che appartengono da anni al patrimonio della Società e che si pongono come ulteriore presidio di controllo e verifica dell'efficacia e adeguatezza dell'organizzazione in essere, al fine di rispondere compiutamente al disposto della legge e prevenire la commissione dei reati specificati nel Decreto, e fermo restando che l'attribuzione di specifiche responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, avviene sempre in forma scritta e con data certa:

- a)** sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- b)** sono correttamente nominati i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e sono loro conferiti i poteri necessari allo svolgimento del ruolo agli stessi assegnato;
- c)** è definito un sistema di deleghe, dei poteri di firma e di spesa coerente con le responsabilità assegnate;
- d)** è verificato che i soggetti preposti o nominati per dar corso agli adempimenti di legge possiedono competenze adeguate per svolgere le funzioni loro assegnate,
- e)** si impedisce che vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo.
- f)** si richiede che le imprese appaltatrici di servizi ed opere attestino di possedere idonei requisiti per l'esecuzione delle opere e dei servizi, presentino il DURC aggiornato, dichiarino d'aver assolto agli obblighi di legge in tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, attestino di conoscere ed aver fatto conoscere ai propri dipendenti, soci lavoratori e collaboratori che a qualunque titolo intervengono nel processo produttivo

aziendale, il documento di valutazione dei rischi approvato dalla Società nonché le misure adottate dalla stessa per prevenire i rischi nello svolgimento delle funzioni cui essi sono preposti. A questo fine, la Società espone al Responsabile del SPP dell'azienda appaltatrice i rischi specifici connessi allo svolgimento dell'attività richiesta ed illustra le misure di prevenzione adottate, procedendo altresì, nel caso in cui se ne ravvisi l'esigenza, a predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti da allegare al contratto con la ditta appaltatrice.

g) è verificato che le attrezzature, macchinari ed impianti acquistati siano pienamente conformi ai requisiti di legge,

h) sono adottate procedure volte a far sì che le attrezzature, i macchinari e gli impianti siano soggette a programmi di manutenzione volti a garantire il permanere delle misure di sicurezza.

i) viene adottata la modulistica richiesta dalla normativa vigente e della relativa verbalizzazione;

j) sono state elaborate e comunicate ai lavoratori ed a tutti coloro che sono coinvolti, le misure di prevenzione e protezione (adeguamenti e miglioramenti):

k) sono state definite le procedure di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva in relazione al documento di valutazione dei rischi sopra citato ed in relazione alle attività svolte dalle risorse della Società;

l) sono stati elaborati piani di evacuazione ed emergenza per protezione antincendio, per eventi pericolosi specifici;

m) sono stati effettuati corsi di formazione ed informazione del personale, degli addetti e del rappresentante per la sicurezza dei lavori in materia di Sicurezza e Prevenzione sui posti di lavoro, sulla normativa ed utilizzo D.P.I, e vengono programmati e realizzati i relativi corsi di aggiornamento.

Presidi organizzativi e di controllo

I presidi organizzativi e di controllo posti in essere dalla Società, in relazione alle sopra indicate attività sensibili, che possono essere considerati a prevenzione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sono di seguito esposti:

- a) vengono periodicamente individuati dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.lgs. 81/2008 i rischi in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro, tenendo in adeguata considerazione: la struttura aziendale, la natura delle attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale;
- b) sono aggiornati ogni volta si renda necessario per variazioni dovute ad attività o strumentazione di tipo diverso, ad ampliamenti e modifiche delle strutture e degli immobili, o infortuni gravi, i documenti di valutazione dei rischi, redatti ai sensi del D.lgs. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- c) il RSPP nella valutazione dei rischi adotta criteri oggettivi, documentati e ripetibili, considerando, per ogni rischio come sopra individuato, la probabilità di accadimento, la dimensione dell'impatto del danno possibile, i risultati di rilievi ambientali e la storia degli infortuni verificatisi nello svolgimento della specifica attività;
- d) sono definiti e periodicamente aggiornati il piano di intervento delle azioni di prevenzione e protezione sulla base del risultato della valutazione dei rischi effettuata, nonché i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
- e) il RSPP propone e diffonde adeguate procedure volte alla tutela della sicurezza sul lavoro e alla tutela dell'igiene e salute sul lavoro, nonché le indicazioni sulle adeguate misure di prevenzione e protezione da adottare, tenendo in adeguata considerazione quanto descritto nei punti precedenti e la normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- f) il RSPP esamina periodicamente i documenti attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008), effettua un monitoraggio continuo sulla normativa di riferimento e, ove riscontrasse novità, invia note informative al Consigliere Delegato della Società;
- g) il RSPP effettua periodici sopralluoghi e predispone schede, documenti, e questionari necessari ad individuare gli eventuali fattori di rischio dei lavoratori esposti e l'individuazione delle misure di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro;
- h) il RSPP verifica periodicamente lo stato dei dispositivi di protezione individuale e collettiva e, ove necessario, informa il Consigliere Delegato sulle anomalie riscontrate e le attività da intraprendere.

- i) è definito il metodo di individuazione, segnalazione e comportamento da tenere in caso di emergenze, sia per gli addetti alla gestione delle specifiche emergenze che per gli altri soggetti che possono esserne coinvolti;
- j) i lavoratori in base agli specifici rischi individuati a cui sono soggetti ricevono adeguata informazione e formazione in merito alle misure di prevenzione e protezione da adottare nello svolgimento delle proprie attività e gestione delle emergenze, in base alla normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro e delle procedure proposte e diffuse dal Datore di Lavoro e dal RSSP;
- k) la Società non corrisponde compensi a fornitori in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e/o comunque non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe.

Principi Generali di comportamento

I principi generali di comportamento che i Destinatari del Modello devono adottare a fronte dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sono i seguenti:

- a) è vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001);
- b) al fine di evitare il verificarsi dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, previsti dal Decreto, tutti i Destinatari del presente Modello, devono attenersi alle seguenti condotte:
 - a) osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e procedure in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro che disciplinano l'accesso, il transito e lo svolgimento delle attività lavorative presso i locali in uso della Società ed esternamente presso gli immobili di proprietà della Società;
 - b) partecipare ai corsi organizzati dalla Società in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro, ecologia e sullo svolgimento delle specifiche mansioni, ai quali saranno invitati;

- c) fornire, ove prescritto, adeguati dispositivi di protezione individuali ai propri dipendenti, conformi alle normative vigenti e in funzione delle mansioni da quelli svolte;
- d) seguire, nella redazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti, le regole di sicurezza che sono e saranno diffuse dalla Società;
- e) segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze dei dispositivi di protezione individuali ovvero di altri presidi a tutela della sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro.

E', inoltre, vietato:

- a) utilizzare, nello svolgimento delle attività identificate a rischio, macchinari, attrezzature, strumenti utensili, materiali e dispositivi di protezione individuali non adeguati e non conformi alle normative vigenti per le specifiche operazioni da svolgere;
- b) disattivare o rendere anche parzialmente inefficienti dispositivi individuali o collettivi di protezione;
- c) nell'ambito degli interventi e attività di cui si è incaricati, svolgere attività ed operazioni al di fuori delle aree specificatamente identificate per gli interventi richiesti;
- d) accedere ad aree di lavoro alle quali non si è autorizzati;
- e) per i fornitori utilizzare macchinari e attrezzature, strumenti utensili, materiali e dispositivi di protezione individuali di proprietà della Società.
- f) I fornitori possono utilizzare solo proprie attrezzature e sono obbligati al rispetto della normativa vigente e cogente relativa all'utilizzo di attrezzature a norma, sottoposte a regulate manutenzione ordinaria e straordinaria. Formec Biffi Spa effettua verifiche e controlli del rispetto della normativa.

I fornitori e gli altri Destinatari esterni alla Società, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura del bene e servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro delle normative sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro ed a cooperare all'individuazione delle interferenze ed alla predisposizione di

adeguate misure di prevenzione, verificando anche che i propri lavoratori le mettano in atto durante le lavorazioni.

La Società si impegna, come previsto dalla normativa vigente, a garantire il rispetto della normativa in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché ad assicurare, in generale, un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa, anche attraverso:

- a) la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che, nell'attività di prevenzione, integri in modo coerente le condizioni tecniche, produttive dell'azienda, nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo – e, quindi, la loro gestione - in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero di Lavoratori che sono, o che possono essere, esposti a rischi;
- h) compatibilmente con la tipologia della propria attività di impresa, l'utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro;
- i) la definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo restando che le prime dovranno avere priorità sulle seconde;
- j) il controllo sanitario dei Lavoratori in funzione dei rischi specifici, come indicato nel protocollo sanitario steso dal medico competente
- k) l'allontanamento di un Lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e, ove possibile, l'attribuzione di altra mansione;
- l) la comunicazione ed il coinvolgimento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul

lavoro; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla consultazione preventiva dei soggetti interessati in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;

- m) la formazione e l'addestramento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, rispetto alle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, al fine di assicurare la consapevolezza della importanza della conformità delle azioni rispetto al Modello e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dallo stesso; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla formazione ed all'addestramento dei soggetti che svolgono compiti che possono incidere sulla salute e la sicurezza sul lavoro;
- n) la formalizzazione di istruzioni adeguate ai Lavoratori;
- o) la definizione di adeguate misure igieniche, nonché di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei Lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- p) l'uso di segnali di avvertimento a sicurezza;
- q) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.
- r) le misure relative alla sicurezza e alla salute durante il lavoro in nessun caso non comportano oneri finanziari per i lavoratori.

I principi e le norme di comportamento di riferimento per i Destinatari

Nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità, i Destinatari devono rispettare, oltre alle previsioni ed alle prescrizioni del Modello adottato dalla Società:

- s) la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- t) il codice etico FORMEC BIFFI SPA
- u) le procedure aziendali vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Di seguito, sono indicati i principali doveri e compiti di ciascuna categoria di Destinatari.

I doveri ed i compiti del Datore di Lavoro e dei Dirigenti.

Il Datore di Lavoro deve:

1) effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del DVR redatto in conformità alle prescrizioni normative vigenti;

2) designare il RSPP;

Il dirigente da lui delegato:

1) provvedere affinché:

- i luoghi di lavoro siano conformi alle prescrizioni normative vigenti;
- le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei Lavoratori;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
- gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento;
- in genere, le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate dalla Società siano adeguate rispetto ai fattori di rischio esistenti.

Tale attività di monitoraggio viene programmata, con la definizione dei compiti e delle responsabilità esecutive, nonché delle metodologie da seguire, e formalizzata mediante la redazione di appositi piani di monitoraggio o verbali di avvenuta manutenzione eseguiti da aziende terze.

2) Garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto della normativa vigente in materia di:

- Scelta, installazione, controllo e manutenzione delle attrezzature, nonché di loro utilizzazione da parte dei Lavoratori.
- Uso dei dispositivi di protezione individuale.
- Impianti ed apparecchiature elettriche.

- Utilizzo di videotermini.
- Prevenzione e protezione contro gli incendi e le esplosioni.
- Nominare il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria e designare gli API e gli APS, verificando il corretto adempimento degli obblighi e dei compiti previsti a loro carico.
- Garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto della normativa vigente in materia di segnaletica di sicurezza.
- In occasione dell'affidamento dei compiti ai Lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza.
- Fornire ai Lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il Medico Competente.
- Prendere le misure appropriate affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.

Rischio Residuo

A seguito dei controlli previsti, il rischio residuo per ciascun soggetto coinvolto risulta ACCETTABILE.

**SEZIONE "I" ART 25 QUATER (DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI
EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO)**

Associazioni sovversive (Art 270 c.p.); Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.); Assistenza agli associati (Art. 270 ter c.p.);

Allo stato dei fatti, vista la peculiarità della fattispecie in esame ed il sistema di controlli cui è soggetta l'attività svolta da FORMEC BIFFI SPA appare non concretamente realizzabile la fattispecie di reato in oggetto.

SEZIONE "J" ART. 25 QUATER 1 DEL DECRETO (PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.583 bis c.p.)

In considerazione della peculiarità della fattispecie in esame e delle caratteristiche svolte da FORMEC BIFFI SPA, appare non concretamente realizzabile la fattispecie di reato in oggetto.

SEZIONE “K” ART. 25 QUINQUIES DEL DECRETO (DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE)

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); prostituzione minorile (Art. 600 bis c.p.); pornografia minorile (art. 600 ter c.p.); detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.); pornografia virtuale (Art. 600 quater 1 c.p.).

Nell’ambito dell’attività aziendale, potrebbe assumere rilevanza la condotta di cui all’art. 600 c.p., nell’interpretazione estensiva data dalla dottrina in argomento, laddove non venga rispettata la normativa in tema di assunzione o di immigrazione e, nello stesso tempo, vengano poste in essere nei confronti delle persone situazioni tali da integrare il reato di riduzione in schiavitù o in servitù, che costituisce un reato a forma libera. Va inoltre considerato che tale ipotesi di reato si estende non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita ma anche a chi consapevolmente agevola, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.)

Il comma 1 dell’art. 2 del D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (*“Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”*) ha introdotto nel corpo del D.lgs. 231/2001 l’art. 25-duodecies che prevede la responsabilità degli enti per il delitto di cui all’art. 22, comma 12-bis, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

L’art. 22, comma 12 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 prevede che “il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 Euro per ogni lavoratore impiegato”. La responsabilità amministrativa degli enti sussiste solo nelle ipotesi aggravate, disciplinate dal comma 12-bis). Tali circostanze aggravanti ad effetto speciale, tutte caratterizzate per la condizione di particolare sfruttamento, sussistono se:

- v) i lavoratori occupati sono superiori a tre, oppure
- w) i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa, oppure
- x) i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale (ossia l'aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

Identificazione dei processi ed aree di rischio

In relazione a questi reati, sono individuate presso la Società le seguenti attività sensibili in relazione ai reati di cui all'articolo 25-*duodecies* del Decreto: assunzione, licenziamento e sospensione del personale della Società.

A rischio coinvolgono, quali figure di vertice:

- a) Presidente;
- b) Consiglieri Delegati;
- c) Responsabile ufficio del personale ed affari generali
- d) Impiegati con accesso postazione videoterminali

In considerazione della struttura aziendale, il rischio potenziale così come determinato in relazione all'impatto della fattispecie è:

- a) Presidente: BASSO
- b) Consiglieri Delegati: BASSO
- c) Responsabile ufficio del personale ed affari generali: BASSO
- d) Impiegati e consulenti con accesso postazione videoterminali: BASSO

Procedure e controlli

Le assunzioni sono puntualmente disciplinate dalla procedura di assunzione. I presidi organizzativi e di controllo posti in essere dalla Società, in relazione alle sopra indicate attività sensibili, che possono essere considerati a prevenzione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, sono:

- a) ogni decisione in merito ad assunzioni del personale della Società è autorizzata preventivamente dal Presidente, i candidati devono essere sottoposti ad un colloquio valutativo e le relative valutazioni formalizzate in apposita documentazione di cui è garantita l'archiviazione;
- b) sono preventivamente accertati e valutati i rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la Pubblica Amministrazione e, ove necessario, la regolarità del permesso di soggiorno.
- c) E' fatto divieto al personale ai consulenti di navigare, scaricare e mantenere presso il proprio pc materiale pedopornografico.

Principi Generali di comportamento

I principi generali di comportamento che i Destinatari del Modello devono adottare a fronte del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, sono i seguenti:

- la Società ha posto l'assoluto divieto di:
 - a) tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'art. 25-*duodecies* del Decreto;
 - b) tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- i destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi:
 - a) considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
 - b) verificare al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo che eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo;
 - c) nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in

materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;

- d) devono essere rispettate le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione dell'impiego di lavoro irregolare ed alla tutela del lavoro;
- e) non fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o non collaborare con soggetti che vi facciano ricorso.
- f) controlli sull'applicazione delle clausole contrattuali e controlli svolti in corso di esecuzione del contratto, quali, ad esempio, l'acquisizione del DURC. Inoltre, sono predisposte a cura del DP, verifiche relative al personale delle aziende appaltatrici di lavori, servizio e forniture, che accede ai locali della Società, comunicando eventuali anomalie alla funzione Sicurezza, al fine di inibire l'accesso ai siti aziendali a lavoratori il cui permesso è irregolare.

Altri principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali

Principi generali di comportamento

La presente sezione obbliga, inoltre a:

- Rispettare la dignità umana e tutti gli altri diritti inviolabili della persona, riconosciuti e tutelati dalla Costituzione, dalla legge e dalla convenzioni internazionali;
- Rispettare l'integrità psico-fisica e sessuale delle donne;
- Mantenere sui luoghi di lavoro, nei rapporti con i superiori e con i colleghi, nonché con qualsiasi altro interlocutore, un comportamento ispirato alla massima correttezza e trasparenza;
- Rispettare gli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, di tutela delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; di tutela dei diritti sindacali, o comunque, di associazione e rappresentanza;
- E' fatto divieto al personale ai consulenti di navigare, scaricare e mantenere presso il proprio pc materiale pedopornografico.

Principi di attuazione dei processi decisionali

Ai fini dell'attuazione delle regole di cui sopra devono rispettarsi i protocolli di seguito descritti:

- nell’ambito dei contratti stipulati con fornitori e appaltatori costoro devono impegnarsi per iscritto al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, delle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, dei diritti sindacali o comunque di associazione e di rappresentanza richiesti dalla normativa;
- L’individuazione dei fornitori e appaltatori deve essere fatta verificando la loro affidabilità ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente sezione, anche ricorrendo a specifiche indagini;

Rischio Residuo

A seguito dei controlli previsti, il rischio residuo per ciascun soggetto coinvolto risulta ACCETTABILE.

Tale valutazione viene effettuata sulla base delle procedure di controllo interne adottate dall’azienda.

SEZIONE “L” ART. 25 SEXIES DEL DECRETO (ABUSI DI MERCATO)

Abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);

Manipolazione del mercato (art. 185 del T.U. Finanza – D.L. 24 febbraio 1998, n. 58)

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Poiché il FORMEC BIFFI SPA. è una società non quotata che non emette strumenti finanziari e non detiene partecipazioni o interessenze in altri enti ed è soggetto alle forme di controllo già più volte ricordate, il rischio è BASSO.

Identificazione delle attività sensibili

Ai sensi dell’art. 6 del Decreto, è individuata presso la Società la seguente attività sensibili in relazione ai reati di cui all’articolo 25-sexies del Decreto:

- esecuzione di qualsiasi operazione finanziaria per conto della Società.

Funzioni aziendali coinvolte

Tenuto conto dell’operatività della FORMEC BIFFI SPA, gli uffici e i soggetti apicali ritenuti più specificamente a rischio sono:

- Presidente;
- Consiglieri Delegati;
- Responsabile amministrazione
- Responsabile ufficio acquisti
- Direzione Qualità
- Direzione vendite

In considerazione della forma sociale del presente ente, il rischio potenziale così come determinato in relazione all’impatto della fattispecie è:

- Presidente: BASSO
- Consiglieri Delegati: BASSO
- Responsabile amministrazione: BASSO
- Responsabile ufficio acquisiti: BASSO

- Direzione Qualità: BASSO
- Direzione Vendite: BASSO

Presidi organizzativi e di controllo

I presidi organizzativi e di controlli posti in essere dalla Società, in relazione alle sopra indicate attività sensibili, che possono essere considerati a prevenzione dei reati di abuso di mercato, sono:

- tutte le operazioni di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti di impresa, sono effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;
- tutte le operazioni straordinarie o che incidono sul capitale sociale sono sottoposte e approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società, richiedono il motivato parere da parte del Collegio Sindacale e, ai fini della registrazione contabile, sono verificate dal Consigliere Delegato in merito alla completezza, inerenza e correttezza della documentazione predisposta a supporto;
- ogni rilevazione o registrazione relativa a operazioni di natura straordinaria è supportata da idonea documentazione, predisposta dal Consigliere Delegato e verificata dal Collegio Sindacale.

Principi Generali di comportamento

I principi generali di comportamento che i Destinatari del Modello devono adottare a fronte dei reati di abuso di mercato, sono i seguenti:

- è fatto divieto ai Destinatari di porre in essere comportamenti che, anche solo in astratto, possano integrare gli illeciti qui richiamati, ovvero di collaborare o dare causa alla loro realizzazione. In particolare, è fatto divieto di utilizzare le informazioni privilegiate acquisite in funzione dell'esercizio dell'attività lavorativa, professionale o in funzione dell'ufficio;
- la Società assicura l'adozione di misure idonee ad evitare la comunicazione impropria e non autorizzata, all'interno o all'esterno della FORMEC BIFFI SPA, delle informazioni privilegiate o destinate a diventare tali;

- i rapporti con i rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa o con il pubblico in generale sono tenuti esclusivamente dal Presidente e da soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dalla legge.

Rischio Residuo

A seguito dei controlli previsti, il rischio residuo per ciascun soggetto coinvolto risulta ACCETTABILE.

Tale valutazione viene effettuata sulla base delle procedure di controllo interne adottate dall'azienda.

SEZIONE “M” ART. 25 OCTIES DEL DECRETO (RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA)

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Lo scopo dell’incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell’evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi. L’art. 648 c.p. incrimina chi “fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare”. Per acquisto dovrebbe intendersi l’effetto di un’attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l’agente consegue il possesso del bene. Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza. Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto. La ricettazione può realizzarsi anche mediante l’intromissione nell’acquisto, nella ricezione o nell’occultamento della cosa.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Lo scopo dell’incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai “depurati” e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. L’art. 648-bis c.p. incrimina chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Il delitto in esame risponde ad una duplice finalità: mentre in un primo momento occorre impedire che il cd. “denaro sporco”, frutto dell’illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un seconda fase è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato

dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo piego. Da ciò deriva che per la realizzazione della fattispecie de qua occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminose citate, di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie. La condotta incriminata consiste nell'impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie. Impiegare è sinonimo di usare comunque, ossia un utilizzo per qualsiasi scopo.

Autoriciclaggio (Art. 648-ter 1)

Tale reato prevede due soglie di punibilità per chi, «avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa». Tale reato si configura ogniqualvolta si possa rientrare, anche in via indiretta, nell'ambito del favoreggiamento delle organizzazioni criminali, attuato tramite la facilitazione del riciclaggio di fondi di provenienza illecita o il concorso nel finanziamento alle organizzazioni stesse, a causa dell'omissione degli opportuni controlli sulla persona disponente e beneficiaria dell'operazione, nonché sulla natura stessa dell'operazione.

Individuazione dei processi e aree di rischio

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate presso la Società le seguenti attività sensibili in relazione ai reati di cui all'articolo 25-*octies* del Decreto:

- stipula, modifica e risoluzione dei contratti connessi all'oggetto sociale della FORMEC BIFFI SPA ;
- gestione diretta e per conto della Società di tutti i rapporti con le Banche e gli Istituti di Credito;
- esecuzione di qualsiasi operazione finanziaria per conto della Società;
- rilascio a terzi di fidejussioni e controgaranzie in relazione alle obbligazioni assunte e da assumersi;
- elaborazione delle disposizioni di bonifico e dei rimborsi spese ai dipendenti e collaboratori;
- gestione contabile della cassa aziendale;

- rapporti con la Pubblica Amministrazione; valutazione dei fornitori e professionisti esterni per l'esecuzione dei lavori
- rapporti con i fornitori e professionisti sia in fase di progettazione, sia di esecuzione dei lavori, sia di collaudo.

Funzioni aziendali coinvolte

Tenuto conto dell'operatività della FORMEC BIFFI SPA, gli uffici ed i soggetti apicali ritenuti più specificamente a rischio sono:

- Presidente;
- Consiglieri Delegati;
- Responsabile amministrazione
- Direzione Qualità
- Addetti alla gestione economica e fiscale dell'impresa (amministrativi)
- Responsabile ufficio acquisti e logistica

In considerazione della forma sociale del presente ente, il rischio potenziale così come determinato in relazione all'impatto della fattispecie è:

- Presidente: BASSO
- Consiglieri Delegati: BASSO
- Responsabile amministrazione: MEDIO
- Direzione Qualità: BASSO
- Addetti alla gestione economica e fiscale dell'impresa (amministrativi): MEDIO
- Responsabile ufficio acquisti e logistica: MEDIO

Presidi organizzativi e di controllo

I presidi organizzativi e di controllo posti in essere dalla Società, in relazione alle sopra indicate attività sensibili, che possono essere considerati a prevenzione dei reati di riciclaggio, sono:

- Il Presidente illustra l'andamento della Società riportando, in particolare, in relazione al periodo di riferimento, i ricavi ottenuti dalla Società, i costi della produzione sostenuti, i proventi e gli oneri finanziari, i proventi e gli oneri straordinari, il

risultato di periodo e/o di esercizio raggiunto, la situazione finanziaria e l'esercizio delle deleghe a firma congiunta.

- La scelta di consulenti esterni da parte della Società avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- La Società non corrisponde compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- Il Presidente ha l'obbligo di informare il Consiglio di Amministrazione in merito ad operazioni finanziarie eccedenti il breve termine;
- Le disposizioni di bonifico sono elaborate dall'amministrazione e autorizzate o dal Consigliere delegato o dal Presidente in ragione delle deleghe conferite ai primi. I pagamenti ai fornitori sono effettuati solo dopo la verifica delle attività prodotte;
- I rimborsi di spese sostenute per conto dell'azienda, esclusivamente utilizzate per necessità operative (ad es. trasferte), con verifica dei relativi giustificativi di spesa;
- Sono vietati pagamenti o incassi tramite contanti oltre i limiti di legge;
- Tutte le entrate e le uscite di cassa sono registrate in apposito mastro contabile dall'Ufficio Amministrazione.

Principi Generali di comportamento

I principi generali di comportamento che i Destinatari del Modello devono adottare a fronte dei reati di riciclaggio, sono i seguenti:

- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e *partner* commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti anche avvalendosi di formule di autocertificazione
- controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali

schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie; Trasparenza e tracciabilità degli accordi/contratti con altre imprese per la realizzazione di investimenti.

Rischio Residuo

A seguito dei controlli previsti, il rischio residuo per ciascun soggetto coinvolto risulta ACCETTABILE.

Tale valutazione viene effettuata sulla base delle procedure di controllo interne adottate dall'azienda.

SEZIONE “N” ART. 25 NOVIES DEL DECRETO (DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE)

Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 legge 633 del 1941); protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 174 legge 633 del 1941);

La Società si dota di regole volte a garantire l’acquisto ed utilizzo di opere e segni distintivi nazionali e/o internazionali coperti da diritto d’autore avvengano nel rispetto dei diritti del titolare del diritto.

SEZIONE "O" ART.25 NOVIES DEL DECRETO (INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377 c.p.)

Il reato si configura mediante l'induzione, a seguito di violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altre utilità, del soggetto avente facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni - ossia ad avvalersi di tale facoltà - o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero). I destinatari della condotta sono, dunque, gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato), ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non rispondere.

Identificazione dei processi e delle aree a rischio

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, è individuata presso la Società la seguente attività sensibile in relazione ai reati di cui all'articolo 25-*decies* del Decreto:

- gestione diretta e per conto della Società dei contenziosi giudiziali ed extragiudiziali.
- gestione diretta e per conto della Società Di rapporti con autorità ispettivo preposto ai controlli da parte delle PA preposte all'assolvimento degli obblighi di legge.

In relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, i processi a rischio coinvolgono, come figure di vertice:

Funzioni aziendali coinvolte

- Presidente;
- Consiglieri Delegati;
- Responsabile amministrazione
- Direzione Qualità
- Addetti alla gestione economica e fiscale dell'impresa (amministrativi)
- RSPP

- Responsabili produzione
- Responsabili manutenzione
- Lavoratori

Il rischio potenziale è per tutti i soggetti BASSO.

Procedure e Presidi organizzativi e di controllo

I presidi organizzativi e di controllo posti in essere dalla Società, in relazione alle sopra indicate attività sensibili, che possono essere considerati a prevenzione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, sono:

- l'individuazione di professionisti esterni è caratterizzata da requisiti di professionalità, indipendenza e competenza ed è sempre motivata;
- con periodicità si incontrano il Presidente, i Consiglieri delegati secondo la tipologia del contenzioso e un membro del Collegio Sindacale per analizzare la situazione dei contenziosi in essere della Società. In tali riunioni viene condivisa la linea aziendale per ciascun contenzioso e condivise le azioni svolte dagli avvocati incaricati.

In ragione di quanto sopra costituisce specifica attribuzione del DP monitorare le posizioni dei dipendenti indagati o imputati per fatti riconducibili all'attività propria dell'azienda al fine di verificare che non vengano poste in essere condotte riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 29 *novies* del Decreto.

Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali

Principi Generali

La presente sezione rinvia all'osservanza di quanto stabilito dal Codice Etico che va considerato parte integrante ed essenziale del presente Modello e nello specifico la Società ha posto l'assoluto divieto di:

- porre in essere condotte tali da integrare la fattispecie di reato previste dall'art. 25-decies del Decreto;

- coartare, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà di rispondere all'Autorità Giudiziaria di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni o di indurre questi ad avvalersi della facoltà di non rispondere;
- indurre, in qualsiasi modo, i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere;
- elargire, offrire o promettere denaro, omaggi, regali o altri vantaggi a persone chiamate a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria;
- porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto l'ipotesi criminosa sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- giustificare le promozioni ed i riconoscimenti di natura economica che devono essere motivati e giustificati da situazioni oggettive.

Rischio Residuo

A seguito dei controlli previsti, il rischio residuo, per ciascun soggetto coinvolto risulta ACCETTABILE.

Tale valutazione viene effettuata sulla base delle procedure di controllo interne adottate dall'azienda.

SEZIONE "P" RAZZISMO E XENOFOBIA

L'art. 25-terdecies prevede che: "1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3."

L'art. 3, comma 3-bis, della Legge 654/1975 stabilisce che: "

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232. ".

I delitti considerati in questa parte Speciale del Modello riguardano i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia - inciso aggiunto dalla stessa Legge Europea - della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Identificazione dei processi e delle aree a rischio

Considerate le attività svolte da FORMEC BIFFI SPA, la probabilità di accadimento dei suddetti reati è considerata remota poiché la propaganda politica e le forme di discriminazione religiosa e razziale sono assolutamente vietate e condannate sia dalle regole contenute nel Codice Etico del gruppo che dai principi e dalle linee guida inclusi nel presente Modello.

Inoltre, allo stato attuale appare alquanto improbabile che il Personale di Formec Biffi S.p.A. compia attività di propaganda ovvero di istigazione o di incitamento ai crimini di genocidio o contro l'umanità allo scopo di generare un vantaggio a favore della società.

In un'ottica prudenziale, non potendo escludere a priori condotte illecite che possano integrare le suddette fattispecie dei reati, si è proceduto a svolgere un'attività di risk assessment con il personale aziendale.

Dall'analisi svolta si ritiene che in relazione al reato sopra esplicitato le aree che presentano un'esposizione al rischio seppur remota risultano essere:

1. Le donazioni, altre liberalità, la pubblicità e le sponsorizzazioni nell'ambito delle quali Formec Biffi S.p.A. potrebbe intrattenere rapporti con organizzazioni finalizzate a perseguire gli scopi sanzionati dall'art. 3 della L. 654/1975.

A titolo di esempio, l'eventuale sponsorizzazione di eventi/manifestazioni finalizzate alla propaganda, l'istigazione o l'incitamento alla commissione di crimini di guerra o contro l'umanità.

2. le attività di predisposizione del materiale pubblicitario e promozionale, compresa la realizzazione di spot e messaggi pubblicitari, la gestione delle immagini ai fini promozionali divulgate tramite Internet e qualsiasi altro mezzo di comunicazione;

3. l'affitto dei locali e di spazi aziendali a organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi lo scopo della propaganda politica

Funzioni aziendali coinvolte

Tenuto conto dell'operatività della FORMEC BIFFI SPA, gli uffici ed i soggetti ritenuti più specificamente a rischio sono:

- Presidente;
- Consiglieri Delegati;
- Responsabili vendite;
- Addetto vendite
- Responsabile acquisti
- Addetti acquisti
- Responsabile logistica

- Addetti logistica;
- Direzione qualità;
- Responsabile laboratorio;
- Addetti laboratorio
- Responsabile di produzione;
- RSPP;
- Addetti alla produzione;
- Responsabile del personale ed affari generali;
- Responsabile manutenzione;
- Addetti manutenzione;
- Collaboratori esterni;
- partners commerciali.

Il rischio potenziale così come determinato in base alla valutazione di impatto del reato presupposto è così stimato:

- Presidente: BASSO
- Consiglieri Delegati: BASSO
- Responsabili vendite: BASSO
- Addetto vendite: BASSO
- Responsabile acquisti: BASSO
- Addetti acquisti: BASSO
- Responsabile logistica: BASSO
- Addetti logistica: BASSO
- Direzione qualità: BASSO
- Responsabile laboratorio: BASSO
- Addetti laboratorio: BASSO
- Responsabile di produzione: BASSO
- RSPP: BASSO
- Addetti alla produzione: BASSO
- Responsabile del personale ed affari generali: BASSO
- Responsabile manutenzione: BASSO

- Addetti manutenzione: BASSO
- Collaboratori esterni: BASSO
- partners commerciali: BASSO.

Procedure e Presidi organizzativi e di controllo

La società si adopera per:

- fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici con cui tutti i soggetti coinvolti siano tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello.
- Fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.
- Predisporre procedure perché i soggetti coinvolti siano tenuti, in generale, a conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti, quali il codice etico e ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo in essere in FORMEC BIFFI S.P.A..
- Formazione ai collaboratori esterni: deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte di FORMEC BIFFI S.P.A.: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.
- Espresso divieto per gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni di:
 - 1 porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-terdecies del Decreto – Reati di razzismo e xenofobia.
 - 2 Utilizzare anche occasionalmente FORMEC BIFFI S.P.A., o una sua unità organizzativa, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra.
- Nel corso dell'attività aziendale promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di razzismo e xenofobia.

- Fornire, direttamente o indirettamente, tramite sponsorizzazioni o donazioni le risorse monetarie a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di razzismo e xenofobia.
- Operare in contrasto con le regole etiche e le procedure aziendali che disciplinano le attività di pubblicità e di sponsorizzazione; 6. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, che abbia come scopo quello di concorrere al compimento di atti di razzismo e xenofobia.
- Affittare o concedere in comodato d'uso gratuito locali e spazi aziendali ad organizzazioni e movimenti aventi come scopo quello di incitare alla propaganda politica o alla commissione dei reati disciplinati nella presente parte speciale.

Principi procedurali specifici

Di seguito si indicano i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio, gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

1. qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma.
2. le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti. A tal fine è necessario che le transazioni commerciali e finanziarie siano debitamente documentate e la controparte chiaramente identificata in modo da garantire la tracciabilità dell'operazione e consentire riscontri successivi da parte dell'Organismo di Vigilanza.
3. nel caso in cui a FORMEC BIFFI S.P.A. venga proposta un'operazione che presenta un profilo di rischio per i reati di cui alla presente parte speciale, essa viene sospesa e valutata preventivamente coinvolgendo anche l'OdV: quest'ultimo esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione e provvederà eventualmente a stabilire le cautele necessarie, da adottare per il proseguimento della stessa, nonché a rendere in merito un parere, del quale dovrà tenersi conto in sede di approvazione e svolgimento dell'operazione stessa.

4. nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita dichiarazione, secondo lo schema previsto dalle procedure aziendali e/o dalle indicazioni dell'OdV, da cui risulti che le parti si danno atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti, finalizzati all'attuazione dell'iniziati va comune, a principi di trasparenza e correttezza, nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge.

5. i dati raccolti, relativamente ai rapporti con clienti e collaboratori esterni, devono essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei soggetti, che per una valida valutazione del loro profilo.

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

Rischio Residuo

A seguito dei controlli previsti, il rischio residuo, per ciascun soggetto coinvolto risulta ACCETTABILE.

Tale valutazione viene effettuata sulla base delle procedure di controllo interne adottate dall'azienda.

SEZIONE “R” IL TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE. (ART. 346-BIS C.P.) LEGGE 9 GENNAIO 2019 N.° 3

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi”

FORMEC BIFFI SPA può incorrere nei reati indicati in epigrafe, con riguardo alle fattispecie corruttive (in senso attivo), qualora vi siano promesse di denaro finalizzate all’ottenimento di un permesso/autorizzazione o all’esito positivo di processi ispettivi o di verifica.

Identificazione dei processi e delle aree di rischio

In base a quanto evidenziato nella descrizione dei reati summenzionati, attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero essere commessi altri reati che, pur non essendo espressamente previsti dal Decreto 231 oppure rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell’ente, possono integrare una fattispecie di reato associativo.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione di FORMEC BIFFI S.P.A., anche a seguito dell’esame di attività di reporting periodico da parte dell’OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica.

In relazione a questi reati si è proceduto alla seguente analisi per processi/attività:

Funzioni aziendali coinvolte

Tenuto conto dell'operatività della FORMEC BIFFI SPA, gli uffici ed i soggetti apicali ritenuti più specificamente a rischio sono:

- Presidente;
- Consiglieri Delegati
- Direzione vendite;
- Direzione amministrazione;

il rischio potenziale, così come determinato dalla valutazione di impatto della fattispecie di reato presupposto è pari a:

- 1) Presidente: BASSO
- 2) Consiglieri Delegati: BASSO
- 3) Direzione vendite: MEDIO
- 4) Direzione amministrazione: BASSO

Il rischio potenziale, così come determinato in base all'impatto sull'attività aziendale della fattispecie di reato è: BASSO.

Presidi organizzativi e di controllo

I presidi organizzativi e di controllo posti in essere dalla Società, in relazione alle sopra indicate attività sensibili, che possono essere considerati a prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, sono:

- il Presidente, il consiglio direttivo e tutti gli organi aziendali coinvolti, si riuniscono per condividere i rapporti con la Pubblica Amministrazione dalla Società. Tali riunioni sono verbalizzate e archiviate a cura della azienda contestualmente all'organizzazione del Consiglio di Amministrazione oppure in seguito all'applicazione delle procedure interne rispettate dall'Azienda in conformità alle specifiche certificazioni predisposte;

- tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione tenuti dal Presidente e dall'organizzazione aziendale incaricata nell'esercizio delle loro funzioni, sono rendicontati periodicamente al Consiglio di Amministrazione della Società;
- i dati e le informazioni riportati in atti, comunicazioni, attestazioni e richieste inoltrate o aventi come destinatario la Pubblica Amministrazione sono sempre approntati e predisposti dal Presidente o autorizzate dallo Stesso;
- sono stabiliti limiti, nelle deleghe conferite, all'autonomo impiego delle risorse finanziarie da parte dell'ufficio acquisti, direzione amministrativa. Qualsiasi spesa eccedente tali limiti deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente a seguito di proposta formulata dal soggetto interessato a fronte di precisa motivazione. Qualsiasi spesa effettivamente effettuata dalle funzioni aziendali viene comunque rendicontata e sottoposta alla supervisione del Presidente.
- le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie hanno sempre una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza contabile;
- l'individuazione di consulenti esterni è caratterizzata da requisiti di professionalità, indipendenza e competenza ed è sempre motivata, avendo riguardo sia alle competenze che ai costi degli stessi;
- i candidati all'assunzione da parte della Società sono sottoposti ad un colloquio valutativo da parte dell'ufficio del personale ed affari generali e le relative valutazioni sono formalizzate in apposita documentazione di cui è garantita l'archiviazione;
- sono preventivamente accertati e valutati i rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la Pubblica Amministrazione;
- i candidati prescelti vengono sottoposti al Presidente, alla Direzione Operativa per la decisione finale relativa all'assunzione.

Principi Generali di comportamento

I principi generali di comportamento che i Destinatari del Modello devono adottare per prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, sono i seguenti:

- 1) è fatto divieto agli esponenti aziendali, in via diretta, e a carico dei collaboratori e fornitori tramite apposite clausole contrattuali di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 346 bis c.p.);
 - porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
 - porre in essere o agevolare qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- 2) nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:
- elargire, offrire o promettere denaro o altre utilità a pubblici funzionari incaricati di pubblico servizio;
 - promettere o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura a rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;

Con riferimento alla fattispecie d'impatto della corruzione, si identifica come rischio specifico quanto sotto descritto:

Rischio Residuo

A seguito dei controlli previsti, il rischio residuo per ciascun soggetto coinvolto risulta ACCETTABILE.

Tale valutazione viene riscontrata considerando i meccanismi di controllo interno che l'azienda effettua nel rispetto delle proprie procedure interne.

SEZIONE "S" ART. 25 QUINQUESDECIES DEL DECRETO (REATI TRIBUTARI)

In seguito all'entrata in vigore dell'art. 39, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 e dell'art. 5 del d.lgs 14 luglio 2020 n. 75, emanato in attuazione della direttiva 2017/1371/CE (cd Direttiva PIF), è stato ampliato il ventaglio dei Reati presupposto con i Reati Tributari che sono:

- delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, d.lgs. 74/2000);
- delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000);
- delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e 2 bis d.lgs. 74/2000);
- delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000);
- delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000);

Inoltre sono state introdotte le seguenti fattispecie di reato presupposto, se commesse dall'ente nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA per un importo superiore a 10 (dieci) milioni di euro:

- delitto di dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000);
- delitto di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000);
- delitto di indebita compensazione (art. 10 d.lgs. 74/2000).

Il Decreto fiscale ha inoltre previsto l'aumento di un terzo della sanzione pecuniaria ove, in seguito alla commissione di uno dei delitti tributari suindicati, l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la possibile applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) del d.lgs. 231/2001, nonché un significativo incremento delle sanzioni per alcuni reati tributari, ampliando l'area di rilevanza penale dell'evasione fiscale.

Identificazione delle attività sensibili

In relazione ai reati sopra esplicitati, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, le operazioni commerciali (acquisto di materie, servizi ed altre componenti; vendita di prodotti) e finanziarie poste in essere con:

- operazioni di acquisto di beni che subiscono un passaggio tra più imprese operanti in un Paese dell'Unione Europea o anche in Paesi black list, il cui scopo è quello di aggirare la normativa IVA tramite la creazione di un credito IVA;
- operazioni di acquisto e di vendita di prodotti/servizi attuate con società controllate, collegate o controllanti o con altre parti correlate, nel caso in cui nelle transazioni siano coinvolti almeno tre soggetti;
- attività di investimento e accordi di joint venture o altre forme di partnership con controparti in Italia ed all'estero.

Ciò premesso, si individuano quali aree di sensibilità che possono essere evidenziate ai fini della prevenzione dei reati tributari le seguenti attività che non solo sono state adeguatamente presidiate dalla Società anche anteriormente all'introduzione dell'art. 25-quinquiesdecies del Decreto, ma la cui operatività è regolamentata nel Modello:

- gestione delle attività di fatturazione attiva e passiva;
- attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti d'impresa;
- gestione degli adempimenti fiscali (ad es. calcolo dell'obbligazione tributaria e adempimenti dichiarativi), anche tramite consulenti esterni;
- gestione dei rapporti con la società di revisione ed altri organi sociali. e conservazione delle scritture contabili, fiscali e dei libri sociali e accesso alla documentazione, anche tramite soggetti terzi;
- gestione delle operazioni straordinarie (ad es. acquisizione o dismissione di società o rami d'azienda, costituzione di raggruppamenti temporanei di impresa e di joint venture, operazioni sul capitale);
- gestione dei contratti di acquisto e/o di vendita infragruppo, investimenti infragruppo, transazioni finanziarie infragruppo;
- conferimento e gestione delle consulenze;
- attività di erogazione dei servizi, (gestione dei rapporti con le terze parti, pubbliche e private, stipula del contratto ed esecuzione del contratto), anche tramite soggetti esterni.

Funzioni aziendali coinvolte

Tenuto conto dell'operatività della FORMEC BIFFI SPA, gli uffici ed i soggetti apicali ritenuti più specificamente a rischio sono:

- Presidente;
- Consiglieri Delegati
- Direzione vendite;
- Direzione amministrazione;
- Responsabile Ufficio del personale ed affari generali;
- Responsabile ufficio contabilità
- Responsabile ufficio acquisti

- Responsabile produzione

il rischio potenziale, così come determinato dalla valutazione di impatto della fattispecie di reato presupposto è pari a:

- 11)Presidente: MEDIO
- 12)Consiglieri Delegati: MEDIO
- 13)Direzione vendite: MEDIO
- 14)Direzione amministrazione: MEDIO
- 15)Responsabile ufficio del personale ed affari generali: MEDIO
- 16)Responsabile ufficio contabilità: MEDIO
- 17)Responsabile ufficio acquisti: MEDIO
- 18)Responsabile produzione: MEDIO

Il rischio potenziale, così come determinato in base all'impatto sull'attività aziendale della fattispecie di reato è: MEDIO.

Presidi organizzativi e di controllo

I protocolli adottati in fase di implementazione del Modello, impongono precisi obblighi ai Destinatari dello stesso e così alla Società, prevedendo che:

- la documentazione contabile e fiscale sia tenuta in modo formalmente corretto e con modalità tali da poter sempre essere verificata e controllata;
- siano previsti blocchi automatici o segnalazioni di errore qualora dovesse essere registrata la medesima fattura più volte in relazione al medesimo acquisto di bene o servizio;
- prima della registrazione contabile nel ciclo di fatturazione attiva, ad ogni transazione di incasso sia eseguita una riconciliazione tra importo incassato e importo fatturato;
- nel processo di acquisto di beni e servizi e di conferimento e gestione delle consulenze, siano rispettate le procedure aziendali relative all'accesso e alla tenuta dell'anagrafica dei fornitori e siano effettuate verifiche circa la corretta ricezione dei beni/servizi/consulenze;

- sia adottata ogni opportuna cautela e misura per evitare il rischio di falsificazione, alterazione, occultamento o distruzione di registri, documenti e scritture contabili per garantire il continuo ed esaustivo controllo di tutta la documentazione contabile afferente all'attività della società;
- si proceda alla redazione e revisione costante dei budget aziendali;
- eventuali significative modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse siano adeguatamente autorizzate secondo le procedure della Società e le disposizioni interne;
- sia rispettato il ruolo e la responsabilità dei Destinatari cui sono conferite specifiche deleghe e procure con separatezza di funzioni e controllo dei flussi di pagamento (individuazione dei soggetti autorizzati all'accesso alle risorse finanziarie, tracciabilità dei pagamenti, etc.);
- sia assicurato che ogni rapporto contrattuale che comporti flussi di cassa venga supportato da adeguata documentazione;
- siano facilitati sempre i controlli e le verifiche del collegio Sindacale e della Società di Revisione garantendo sia ai sindaci che ai revisori la possibilità di procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo;
- sia scongiurato il rischio di commissione di frodi tributarie, realizzabili anche attraverso meccanismi di fittizia erogazione di prestazioni in Italia o all'estero o mediante interposizione simulata di operatori commerciali, per ottenere illeciti arricchimenti o indebiti risparmi per la Società stessa;
- sia accertato il puntuale adempimento di tutti gli obblighi tributari e, in caso di contrasti interpretativi o difficoltà attuative, dare visibilità e trasparenza alle motivazioni sottostanti e attuare efficaci meccanismi di congelamento delle risorse finanziarie non corrisposte all'Erario;
- i rapporti con i consulenti esterni che custodiscono la documentazione contabile e fiscale siano formalizzati in contratti contenenti apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al d.lgs. 231/2001 e di impegno al rispetto del Modello e del Codice Etico, a pena di risoluzione del contratto, nonché clausole attestanti il rispetto delle normative applicabili e il possesso dei requisiti di eticità e onorabilità;
- le dichiarazioni predisposte dai consulenti esterni siano riviste dalla funzione competente e firmate da soggetti dotati di idonei poteri;

- il Destinatario proponente un'operazione straordinaria, o competente in base alle procedure aziendali, predisponga idonea documentazione a supporto dell'operazione proposta, nonché una relazione informativa preliminare che illustri i contenuti, l'interesse sottostante e le finalità strategiche dell'operazione anche ai fini della registrazione contabile;
- la documentazione riguardante ogni singola operazione sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.

Rischio Residuo

A seguito dei controlli previsti, il rischio residuo per ciascun soggetto coinvolto risulta ACCETTABILE.

Tale valutazione viene riscontrata considerando i meccanismi di controllo interno che l'azienda effettua nel rispetto delle proprie procedure interne